

# ASfinanza

Quadrimestrale - Anno 2 n°1 - 2020

## *L'ILLUSIONE DI UNA CRESCITA ILLIMITATA IN UN MONDO LIMITATO*

Convegno al SALONE DELLA GIUSTIZIA 2020

1 OTTOBRE 2020 ore 15:15

ACQUARIO ROMANO

Piazza Manfredo Fanti, 47 Roma

*FINTECH. L'innovazione in  
ambito bancario e finanziario*

Convegno ONLINE

16 OTTOBRE 2020 ore 11:00

*WHAT A FUN(D)!*

*Fondi pensione e fondi comuni di  
investimento nell'economia reale*

Convegno ONLINE

21 OTTOBRE 2020 ore 18:00

**#OttobreEdufin2020**

**Il mese dell'educazione**

**finanziaria** [www.quellocheconta.gov.it](http://www.quellocheconta.gov.it)

**Finanza Pubblica Finanza Privata Economia Fisco Professionisti**

*è lieta di invitarvi al Convegno online*

# FINTECH

## L'INNOVAZIONE IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO

16 OTTOBRE 2020  
DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00  
CONVEGNO ONLINE

### INDIRIZZI DI SALUTO

**Antonio SUERO**

Presidente AS Finanza&Consumo

**Giuseppe LEPORE**

Direttore Responsabile della rivista AS Finanza

**Francesco CASALE**

Università di Camerino, presidente comitato scientifico AS Finanza

### PRESIEDE E MODERA

**Giuseppe SANTONI**

Università di Roma Tor Vergata

### RELATORI

**Francesco ACCETTELLA**, Università di Chieti-Pescara G. D'Annunzio

**Nicoletta CIOCCA**, Università di Roma Tor Vergata

**Rosanna MAGLIANO**, Università di Roma Tor Vergata, comitato scientifico AS Finanza

**Flaminia MARASA'**, Università di Roma Tor Vergata

Per info o supporto alla registrazione invia una mail a [eventi@asfinanza.com](mailto:eventi@asfinanza.com) specificando nome, cognome e sarete ricontattati per completare l'iscrizione.



Finanza &  
Consumo



**#OttobreEdufin2020**

**Il mese dell'educazione  
finanziaria** [www.quellocheconta.gov.it](http://www.quellocheconta.gov.it)

# Sommario

## **03** EDITORIALE: AS FINANZA & CONSUMO

IL NUOVO VOLTO DELL'EDITORIA È  
FREE - LIBERA E GRATUITA

di Giuseppe Lepore

## **04** IN PRIMO PIANO: BANCHE E CONSUMATORI

L'ILLUSIONE DELLA CRESCITA ILLIMITATA  
E LE ESPOSIZIONI POTENZIALI

di Antonio Suero

## **06** EURO E RIFORME

di Antonio Marzano

## **07** IL MESE DI OTTOBRE CONTRO L'INEDUCAZIONE FINANZIARIA IN ITALIA

di Erika Cacciatore

## **11** LA CRESCITA E IL PARADISO IN TERRA

di Fabrizio Spagnol

## **13** I CERTIFICATI DI FORZA MAGGIORE: LA BUROCRAZIA ITALICA NON REGGERA' AL VAGLIO DELLA GIUSTIZIA

di Marco De Fazi

## **14** ASSEMBRAMENTO DEI SOCI E DISTANZIAMENTO DELLE PERSONE

(OVVERO: LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ AI  
TEMPI DEL CORONAVIRUS)

di Francesco Casale

## **16** IL SUPERAMENTO DEL PRINCIPIO DI NEUTRALITÀ TECNOLOGICA

di Alessandra D'Agostini

## **17** V° DIRETTIVA ANTIRICICLAGGIO TRA IL NECESSARIO CONTRASTO DEL RICICLAGGIO E DEL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO E LA TUTELA DEI DATI PERSONALI.

di Giuseppe Lepore

## **21** WHAT A FUN(D)? FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI E CREDITI DETERIORATI

di Valentina Augello

## **23** COVID - 19 E LAVORATORI FRAGILI: LA CIRCOLARE CONGIUNTA DEL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI ED IL MINISTERO DELLA SALUTE

di Marika Di Biase

## **26** L'ISTITUTO GIURIDICO DEL BANDO E APPLICAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE A ROMA E NELLO STATO PONTIFICIO IN ETÀ MODERNA

di Alfredo Cirinei

## **28** BANCHE E CONSUMATORI NELLA CRISI

di Giuseppe Lepore

## **31** SIAMO TUTTI "MECENATE"

di Alessandra Camerano

# ASFinanza

### Direttore Responsabile

Av. Giuseppe Lepore  
direttore.responsabile@asfinanza.com

### Progetto grafico e impaginazione

Silvia Sciubba  
silvia.sciubba@dbfactory.it

### Redazione

Viale Bruno Buozzi, 47  
00197 Roma  
Tel. +39 3881841916  
redazione@asfinanza.com

### Editore

AS Finanza & Consumo  
Viale Bruno Buozzi, 47  
00197 Roma  
info@asfinanza.com  
C.F. 96431490588

### Hosting

L'hosting del dominio  
ASFINANZA.COM è ospitato su  
server Linux presenti  
esclusivamente all'interno dei  
data center italiani della società  
Aruba S.p.A., su infrastrutture  
di proprietà della stessa,  
certificate ai massimi standard  
(Rating 4) secondo ANSI/TIA 942.

Le collaborazioni pubblicate sulla presente rivista sono da considerarsi a titolo gratuito e non retribuito. Le immagini di qualsiasi tipo, pubblicate sulla rivista a fini pubblicitari sono state direttamente fornite dagli sponsor, che garantiscono di averle elaborate nel rispetto delle norme sulla privacy e di quelle sul copyright.

## IL NUOVO VOLTO DELL'EDITORIA È FREE - LIBERA E GRATUITA -

Cari lettori, ho il piacere di presentarvi questo importante ed innovativo progetto di editoria gratuita, promosso e portato avanti dall'associazione scientifica AS Finanza&Consumo che fin da subito ha creduto nel primo free press, che tratta di economia, fisco, business, marketing e che si rivolge non solo ai professionisti, alle aziende, alle pubbliche amministrazioni ma anche ai singoli cittadini che ne hanno l'esigenza e che si sentono, in un mondo del lavoro in espansione, come quello attuale, un po' imprenditori di loro stessi...

La rivista ASFinanza esprime i contenuti essenziali di una piattaforma che anima il libero confronto, aperto e non censurato tra esperti a vari livelli in materia bancaria, di cultori del diritto dei mercati finanziari, un luogo di incontro tra professionisti, imprese, Pubbliche Amministrazioni e territorio su scala nazionale e internazionale, per consentire ai soggetti impegnati nei diversi ambiti di competenza di creare nuove sinergie e modelli innovativi di collaborazione, diffondere conoscenze finanziarie, proporre soluzioni a problemi pratici, portare una visione di insieme della materia.

Si tratta di un progetto culturale, che si propone di contribuire allo sviluppo di esperienze di good governance, sia in ambito locale che nazionale, immaginando soluzioni di avanguardia (anche sotto il profilo tecnico) su temi di attualità.

Attraverso un confronto aperto e creativo, la rivista supporta il manifesto culturale di AS Finanza&Consumo, che si configura sia come una comunità reale, che anima iniziative concrete sul territorio (convegni, laboratori, gruppi di studio,

master, eventi culturali), sia come una comunità virtuale (rivista on line blog, mailing list, podcast); la finalità è quella di mettere a disposizione di partecipanti e utenti gli strumenti essenziali di reazione alla crisi finanziaria e di sostegno a nuove strategie di finanziamento degli investimenti.

L'esperienza fin qui maturata attraverso l'attività del sito <http://www.asfinanza.com>, ha dimostrato che, ancor oggi, una categoria di contenuti alti possa essere veicolata attraverso uno strumento tradizionale, come una rivista, che diviene, mediante la massimizzazione dell'impatto comunicativo dato dai social, un valido mezzo di partecipazione viva, contributo essenziale alla tutela ed alla valorizzazione del bene comune.

Un archivio di saperi e conoscenze a cui tutti possono accedere, esprimendo il loro libero pensiero.

***"La conoscenza rende liberi"  
per citare Albert Einstein: liberi di  
scegliere, liberi di crescere  
personalmente e professionalmente,  
liberi di fare impresa e creare posti di  
lavoro, liberi di investire, liberi di  
intraprendere,  
ognuno a suo modo, la propria strada.***

Avv. Giuseppe Lepore  
Direttore Responsabile AS Finanza

# L'ILLUSIONE DELLA CRESCITA ILLIMITATA E LE ESPOSIZIONI ESPONENZIALI

di Antonio Suero  
Presidente AS Finanza&Consumo

La bolla finanziaria, del 2008, si è innestata sulla base della concessione di crediti subprime alle famiglie povere degli Stati Uniti ed è stata l'effetto di una gigantesca piramide di Ponzi.

Si tratta di uno schema che prevedeva vi sarebbe stata, nel corso del tempo, una crescita illimitata del valore del mattone; oggi archiviamo storicamente questo modello, che per anni appariva inattaccabile, in termini di esperienza fallimentare, vicina alla truffa. Sulla base di questa informazione errata, molte famiglie hanno investito sulla casa, pur non avendo le risorse idonee, scommettendo sulla circostanza che li avrebbe visti in grado, nel giro di qualche anno, di rivendere l'immobile ad un prezzo molto superiore rispetto a quello di acquisto, considerando, come fatto notorio, il dato relativo all'aumento costante ed illimitato del prezzo del mattone.

Così non è stato. Ed ecco che, oggi, ci troviamo a dover fare marcia indietro, verificando, sulla nostra pelle, che nessuna crescita può mai essere illimitata nel tempo.

AS Finanza&Consumo, sta portando avanti da anni una campagna informativa su questi temi, affinché, partendo da un'analisi delle vicende che hanno coinvolto il mondo della finanza a partire dal 2008, si possa andare a strutturare una riflessione di più ampio spettro.

Quest'anno l'iniziativa convegnistica di AS Finanza&Consumo "L'illusione di una crescita illimitata in un mondo limitato" (che avrà luogo presso il Salone della Giustizia il 1 ottobre 2020) avrà proprio l'obiettivo di dare nuovo spazio a questo

dibattito, denunciando una doppia verità:

- La crescita del prodotto interno lordo del nostro paese non potrà essere illimitata (come l'esperienza dei mutui subprime ci ha già dimostrato);
- Il debito pubblico che sorregge la crescita, ha una funzione esponenziale e non lineare ed aumenta in modo maggiore rispetto al parametro di crescita, che invece ha valore costante e lineare.

Pertanto i parametri essenziali sulla base dei quali si è stabilizzato il potere di certe monete rispetto ad altre sono pericolosamente in bilico.

Nella mia esperienza di Consulente Tecnico Contabile presso vari Tribunali ho potuto conoscere da vicino gli effetti collegati a forme di indebitamento su valori esponenziali, da parte di persone colpite dall'improvvisa svalutazione degli immobili, offerti in garanzia per prestiti.

Dal punto di vista matematico finanziario, l'abbandono da parte degli Istituti bancari di alcune prassi scorrette, aiuterebbero senz'altro la ripresa del paese in un quadro di economia sociale di mercato, dove anche soggetti privati, che gestiscono interessi di rilievo pubblicistico, come è il bene del risparmio pubblico, possono essere chiamati ad uno sforzo comune.

Mi riferisco, ad esempio, alla prassi collegata al PIANO DI AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE. Una BAD PRACTICE BANCARIA con cui si costringe il mutuatario ad un indebitamento progressivo ed esponenziale, non più percorribile.

Anche la giurisprudenza sta prendendo posizioni importanti su questo fronte.

### L'ILLUSIONE DELLA CRESCITA ILLIMITATA E LE ESPOSIZIONI POTENZIALI

Il Tribunale di Napoli, ad esempio, con un importante arresto (sent. Sentenza n. 4102/2020), ha scelto di porsi nel solco di un ormai diffuso orientamento giurisprudenziale, sanzionando la locupletazione perpetrata da una società finanziatrice, nell'ambito di un rapporto di leasing, attraverso l'imposizione (in via unilaterale) di un piano di ammortamento c.d. alla francese come accertato dal CTU, confermando sul punto quanto dedotto dalla parte attrice, il piano d'ammortamento del finanziamento concesso all'utilizzatrice, e quindi l'importo del canone di locazione finanziaria, è stato determinato dalla banca applicando il regime finanziario composto degli interessi, non pattuito tra le parti. Ciò significa che il piano d'ammortamento va rideterminato applicando la capitalizzazione semplice degli interessi, conformemente a quanto pattuito in contratto;”

In forza del ricalcolo del piano, ordinato dal Tribunale l'utilizzatore ha ottenuto un risparmio di circa 60.000 euro a valere sul costo complessivo del finanziamento.

Un importante presa di posizione del Tribunale di Napoli, che soccorre l'azione nomofilattica, promossa già da altri fori, volta a censurare questa BAD PRACTICE adottata dagli Istituti di Credito.

Una battaglia portata avanti nelle aule di tribunale anche dal team di cui faccio parte, che ha portato importanti frutti.



Antonio Suero  
Presidente AS Finanza&Consumo



## EURO E RIFORME

1. Dopo la seconda guerra mondiale, molti governi si sentirono convinti che alla base di ogni conflitto vi fossero, tra l'altro, interessi economici contrastanti dei paesi Coinvolti.

Si susseguirono perciò iniziative come l'Euratom, o la CECA, fino allo SME del 1979, volte a realizzare il governo pacifico degli interessi dei Paesi coinvolti.

Anche la costruzione dell'Euro, sia pure con qualche errore, ne fu nel 2007 l'esito forse principale. Ne nacquero anche contrapposizioni e squilibri, come la Brexit. Ma oggi è prevalente un giudizio positivo, basato soprattutto sul progresso di alcune libertà importanti, come la libertà di circolazione delle persone, dei capitali, dei prodotti.

Ma è sopravvenuta una fase recessiva di lunga durata, ormai ultradecennale, con livelli di disoccupazione anomali, specie per i giovani, e diseguaglianze, incertezza, instabilità bancaria.

Occorre cambiare l'Europa.

2. Migrazioni d'intensità imprevedute, la crisi con la Russia, il terrorismo invocano politiche ormai non più nazionali. Su altro, ma molto percepito piano, si avverte un eccesso di regolamentazioni comunitarie, che intralcia le iniziative produttive, Accordi come quello di Maastricht appaiono fraporsi alla libertà di investimenti e ad una più soddisfacente occupazione. Ne sono indeboliti le potenzialità di sviluppo, inteso come attitudine ad un crescente PIL, nonché un diffuso progresso tecnologico ed amministrativo?

3. Non si tratta certo di favorire fenomeni di squilibrio già sperimentati in passato ed in alcuni casi ancora in atto.

Eccessi di debito pubblico, elargizioni di natura elettorale, o il potere di lobbies capaci di influenzare trattamenti di favore sono naturalmente da contrastare. Ma eccessi di oneri fiscali, di spese superflue o di invadenti burocrazie comportano anomala disoccupazione, e tassi di sviluppo inferiori a quelli "naturali": l'una oltre il 10%, gli altri sotto l'1%.

4. D'altronde, l'uscita dall'euro provocherebbe effetti ormai destabilizzanti: favorendo alcune economie a danno di altre.

Ma il "regime" dell'euro, e dei connessi trattati, andrebbero cambiati. In sintesi, aprendoli a riforme strutturali volte a favorire più sviluppo, meno disoccupazione, e maggiore competitività.

**Prof. Antonio Marzano**  
Economista

# Il mese di ottobre contro l'ineducazione finanziaria in Italia

Un recente progetto internazionale OCSE, al quale ha partecipato anche Banca d'Italia, ha confermato che il grado di alfabetizzazione in Italia si colloca nuovamente al penultimo posto tra i 26 Paesi considerati nell'indagine.

Questo infelice e reiterato primato impone una urgente riflessione sulla importanza di questo tema, da interpretare finalmente quale strumento per migliorare il benessere economico individuale e collettivo.

E' questo che si propone il Mese dell'educazione finanziaria: in ottobre ci sarà infatti la terza edizione dell'iniziativa promossa dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria, istituito per dare attuazione alla Strategia nazionale di miglioramento delle conoscenze finanziarie, bancarie e pensionistiche, introdotta con la L.15/2017, cd. Salva Risparmio.

L'appuntamento è imperdibile. L'esigenza di implementare il bagaglio culturale degli italiani anche di elementi informativi basilari per compiere scelte d'investimento o di risparmio responsabili è diventata ormai di prioritaria rilevanza, anche per contrastare lo stress che eventi imprevedibili possono provocare nei bilanci familiari. Un'indagine condotta da Banca d'Italia nel 2020 ha infatti rivelato una forte correlazione tra analfabetizzazione finanziaria e difficoltà nella gestione dell'emergenza provocata dalla nota pandemia Covid-19.

Per educazione finanziaria non si intende, infatti, solo il bagaglio nozionistico sufficiente a comprendere e confrontare tra loro gli elementi essenziali in tema di banca o finanza, ma anche la capacità di adottare comportamenti finanziari consapevoli e ragionati, pure in tempi di crisi.



**Erika Cacciatore**  
**Avvocato del Foro di Treviso**

- **L'educazione finanziaria è davvero così importante da renderla oggetto di legge?**

Per comprendere l'importanza dell'educazione finanziaria si dovrebbe, anzitutto, postularne la definizione. Secondo la interpretazione offerta dall'OCSE, "l'educazione finanziaria è il processo attraverso il quale gli investitori migliorano la propria capacità di comprensione dei concetti e dei prodotti finanziari attraverso l'informazione, l'istruzione e/o i consigli, con l'obiettivo di sviluppare le competenze e le abilità per diventare più consapevoli dei rischi e delle opportunità finanziarie, per effettuare delle scelte più consapevoli, per sapere dove andare per chiedere aiuto e per adottare altre azioni efficaci al fine di migliorare il proprio benessere finanziario" (OCSE, Recommendation on Principles And Good Practise for Financial Education and Awareness, 2005).

L'educazione finanziaria include, quindi ed anzitutto, il raggiungimento di un bagaglio di conoscenze minime essenziali alla comprensione dell'offerta dei prodotti finanziari, bancari, previdenziali, da saper confrontare tra loro (come la differenza tra un tasso di interesse semplice ed uno composto; come la diversificazione del rischio; come l'individuazione di obiettivi di lungo periodo).

Correlativamente, la adeguata e sufficiente cultura finanziaria consente di assumere scelte responsabili e coerenti con il proprio profilo finanziario, i propri obiettivi d'investimento o pensionistici, la propensione ad una assunzione di rischi appropriata, assumendo una declinazione anche di azione, intesa come comportamento finanziario corretto.

Infine ed anzi di conseguenza, l'educazione finanziaria comporta anche la capacità di avere un'attitudine sana, ovvero in grado di gestire obiettivi di investimento o di risparmio nel lungo periodo in modo precauzionale ed oculato.

La sua consistenza è, pertanto, più sostanziosa di una questione meramente culturale.

Una sana educazione finanziaria anzitutto aumenta il benessere individuale perché accresce la cd autostima finanziaria, intesa come confidenza e fiducia nella propria capacità di assumere decisioni in modo autonomo e ponderato.

La capacità dell'individuo di autodeterminarsi nelle scelte assicurative, bancarie, finanziarie o previdenziali gli consente, poi, di gestire le proprie risorse in modo consapevole e coerente.

La competenza finanziaria è poi imprescindibile nelle scelte di governance orientate verso una progressiva ottimizzazione delle risorse dell'impresa e quindi verso una crescita economica pianificata in modo appropriato e razionale.

Tale benessere individuale ha, poi, effetti moltiplicativi su tutta la popolazione: il raggiungimento di un grado di educazione finanziaria adeguata contribuisce infatti e senz'altro ad aumentare il livello di benessere economico, ma anche sociale, del Paese.

Un miglioramento dei comportamenti finanziari contribuisce, infatti, ad abbattere le disuguaglianze: studi empirici hanno dimostrato che gli squilibri sociali possono originare anche da uno scarto nel grado di competenze e conoscenze finanziarie. Il divario culturale conduce, cioè, a reiterati comportamenti finanziari inconsapevoli ed avventati, che nel lungo periodo ostacolano le opportunità di cambiamento sociale tra le persone ed anzi aggravano la disomogeneità nella distribuzione della ricchezza (Mirella Pellegrini, Trasparenza bancaria, tecniche cognitive, educazione finanziaria, in Giurisprudenza e Autorità Indipendenti nell'epoca del diritto liquido - Studi in onore di Roberto Pardolesi, a cura di F. Di Ciommo e O. Troiano, Il Foro Italiano - La Tribuna, 2018).

Comportamenti corretti stimolano, invece, la libera e sana concorrenza, consentendo un accesso ai mercati finanziari più consapevole, migliorando la ricchezza personale ed il benessere del singolo individuo; e così, infine, stimolando la ripartenza ed il progresso del Paese.

Sono queste le ragioni che hanno convinto il Legislatore a conferire con l'art 24-bis del decreto-legge 23 dicembre 2016, n. 237 (convertito in legge con modificazioni dalla Legge 17 febbraio 2017, n. 15, ) rilevanza normativa all'educazione finanziaria, ovvero a prescrivere "disposizioni generali tese a sviluppare l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale in Italia". La norma stabilisce che il Ministero dell'Economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, adotti il programma per una "Strategia nazionale per l'educazione finanziaria, assicurativa e previdenziale". Il compito di dare attuazione alla Strategia è conferita al "Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria" nominato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e con il Ministro dello Sviluppo economico.


Molte, nel triennio, le Istituzioni coinvolte e le iniziative felicemente proposte per dar seguito alla Strategia.

Eppure, nonostante i molti sforzi fatti, tra i quali la creazione sul sito di Banca d'Italia di un portale dedicato alla educazione finanziaria ("economia per tutti" <https://www.bancaditalia.it/media/notizia/online-l-economia-per-tutti-il-nuovo-portale-di-educazione-finanziaria-della-banca-d-italia/>), ovvero di una piattaforma on line liberamente accessibile dalla quale poter attingere gli elementi essenziali per una conoscenza sufficiente della materia finanziaria, e l'istituzione dell'appuntamento annuale del Mese di Educazione Finanziaria, l'Italia resta tra gli ultimi posti dei paesi dell'OCSE quanto ad alfabetizzazione finanziaria.

- **Gli esiti dell' indagine IACOFI condotta nell'anno 2020**

Anche la recente Indagine sull'Alfabetizzazione e le Competenze Finanziarie degli Italiani (IACOFI) - inserita nel progetto dell'International Network for Financial Education (INFE), attivo nell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) - condotta da Banca d'Italia nei primi due mesi del 2020 conferma

infatti e purtroppo i risultati già raggiunti nel 2017, nuovamente collocando l'Italia come penultima tra i 26 Paesi considerati.



[https://economiepertutti.bancaditalia.it/notizie/2020/webinar/WEBINAR\\_26.06.2020\\_R.DE-BONIS.pdf](https://economiepertutti.bancaditalia.it/notizie/2020/webinar/WEBINAR_26.06.2020_R.DE-BONIS.pdf)

L'alfabetizzazione finanziaria è stata misurata con i tre distinti parametri cui si faceva riferimento, ovvero sulla base delle conoscenze (da intendersi come conoscenza delle nozioni di base essenziali per prendere contezza dell'offerta finanziaria); dei comportamenti (da intendersi come capacità di prendere decisioni anche previdenziali o di risparmio nel lungo periodo e di compiere scelte finanziarie consapevoli); delle attitudini (ovvero l'atteggiamento degli individui verso il futuro, la loro resilienza e la propensione al risparmio precauzionale) degli intervistati.

Gli intervistati hanno ottenuto in media solo il 60% del punteggio massimo di alfabetizzazione finanziaria, dimostrando dunque una insufficiente preparazione culturale. Inoltre, e soprattutto, gli intervistati hanno riferito di non considerare la propria situazione finanziaria come un contributo positivo al loro benessere ma piuttosto una fonte di stress e preoccupazione. Infine, solo un terzo di loro riferisce che potrebbe sopportare una improvvisa perdita del reddito principale per un tempo superiore ad una settimana.

Evidente come l'esito poco soddisfacente dell'Italia imponga una reazione immediata e concreta, per consentire al Paese di recuperare il benessere finanziario attraverso un investimento consistente e programmatico nella cultura e nella auto-responsabilità finanziarie.

- **Educazione finanziaria e resilienza in tempo di Covid-19**

L'importanza dell'educazione finanziaria diventa ancora più incisiva allorché si tratti di valutare i comportamenti finanziari in momenti di crisi o di improvviso stress economico ed i loro effetti sul benessere personale degli individui.

Recenti studi hanno, con tale finalità, misurato l'incidenza della ineducazione finanziaria sulla gestione delle difficoltà derivanti dalla pandemia da Covid-19. Più in particolare, il Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria ha condotto con Doxa una ricerca denominata "Emergenza COVID-19: gli italiani tra fragilità e resilienza finanziaria" per determinare la correlazione tra alfabetizzazione finanziaria e capacità di resilienza degli italiani. L'indagine, realizzata tra il 27 maggio e il 10 giugno 2020 su un

campione di oltre 5000 individui, ha misurato conoscenze, comportamenti e attitudini finanziarie a seguito dell'emergenza della pandemia. Gli esiti dello studio, pubblicati il 21 luglio 2020, hanno confermato che le famiglie con maggiore cultura finanziaria hanno saputo reggere in modo più saldo l'urto generato dall'imprevedibile lock-down della primavera del 2020. L'emergenza sanitaria legata al Covid-19 ha infatti colpito più violentemente le situazioni economiche delle famiglie più vulnerabili e con una preparazione finanziaria inferiore (<https://economiepertutti.bancaditalia.it/notizie/alfabetizzazione-finanziaria-e-resilienza-delle-famiglie-ai-tempi-del-covid-l-indagine-comitato-edufin-doxa->).

Una preparazione finanziaria adeguata consente quindi di reagire alle crisi contenendone i danni. La sua evidenza è stata in questa accezione commentata anche dalla Prof.ssa Annamaria Lusardi, Direttore del Comitato Edufin: "di fronte ai momenti di crisi", ha detto "chi ha maggiori conoscenze dei concetti finanziari di base sa affrontare meglio uno shock grande ed improvviso, come quello dovuto alla pandemia, fronteggia meglio situazioni di stress economico e risulta in definitiva avere un maggior grado di resilienza. Per questo è necessario rafforzare e mettere a sistema le iniziative volte ad aumentare le conoscenze finanziarie degli italiani".

Ecco perché il mese dell'educazione finanziaria è una tappa che non si può sottovalutare ma che dovrebbe anzi trovare entusiastica e massiva adesione.

- **Il Mese dell'Educazione Finanziaria per un financial well-being**

La terza edizione del Mese dell'Educazione Finanziaria, organizzata dal Comitato Edufin, quest'anno sarà incentrata sulle scelte finanziarie ai tempi del Covid-19. Mancano pochi giorni e sono già molte le iniziative programmate dal 1° al 31 ottobre per diffondere e sensibilizzare gli italiani sui temi rilevanti.

La scelta di ottobre non è casuale: il mese apre con la "World Investor Week, ovvero con la "Settimana mondiale dell'investitore", ideata e promossa dall'International Organisation of Securities Commissions (IOSCO), forum mondiale che raccoglie le autorità di controllo dei mercati finanziari operanti nei vari Paesi (tra cui la Consob), e si chiude il 31 ottobre, già eletto Giornata Mondiale del Risparmio.

L'obiettivo, condiviso anche a livello transazionale, muove dalla consapevolezza che sia ormai imprescindibile rafforzare "tra i cittadini la consapevolezza che un buon livello di cultura finanziaria si riflette, attraverso scelte economiche di breve e lungo termine più consapevoli, in un maggiore benessere, individuale e sociale [...]» (cfr. intervento del Governatore della Banca d'Italia Ignazio Visco al Convegno "La ricchezza della nazione. Educazione finanziaria e tutela del risparmio", tenutosi a Roma in data 30 marzo 2017).

Il benessere finanziario è infatti garantito solo da "uno Stato in cui una persona può soddisfare pienamente gli obblighi finanziari presenti, può sentirsi sicura nel proprio futuro finanziario ed è in grado di fare delle scelte che gli permettano di godersi la vita " (questa la definizione di financial well-being secondo il Consumer Financial Protection Bureau (CFPB) degli Stati Uniti).

Il tema, dunque, è tutt'altro che marginale o astratto, e le iniziative intraprese dovranno necessariamente avanzare con una maggiore consapevolezza dei singoli individui circa il peso dell'educazione finanziaria sul proprio, e collettivo, benessere.

**Avv. Erika Cacciatore**



# La crescita e il paradiso in terra

di Fabrizio Spagnol

In questi ultimi decenni sembra che la storia proceda a salti. I secoli non sono più tali, durano pochissimo e svolte improvvise annunciano nuovi periodi. Dall'attentato alle Torri Gemelle alla crisi del 2008 e ora la pandemia: non facciamo che entrare nel nuovo millennio oppure prolunghiamo il vecchio. Ma forse c'è qualcosa di invariato dietro agli eventi e alla loro apparente discontinuità.

Alla luce di quello che sta avvenendo possiamo unirci a chi fa iniziare la storia della civiltà moderna dalla peste nera del 1348, forse la prima grande catastrofe naturale e sociale a trasformarsi in una crisi culturale. A fronte di una tale apocalittica e poco dignitosa morte di massa erano sorti dubbi sulla strada che portava al paradiso. Da allora si è fatta largo l'idea che la promessa cristiana del superamento della morte nell'al di là non può più essere del tutto vera. Boccaccio è il primo testimone del cambiamento e nel Decameron rivendica per tutti il diritto infinito all'allegria, alla curiosità, all'eros, ad amare la vita prima della morte. È l'inizio della cultura del Rinascimento che inaugura un nuovo legame con il mondo, spostando le aspirazioni dell'europeo dalla vita nell'al di là al suo compimento terreno, cioè alla sua immortalità al di qua. È la premessa per l'innalzamento del moderno livello di vita imprenditoriale e per l'arricchimento.

Con questo spirito per mezzo millennio l'Europa diviene il centro del mondo e il punto di partenza di quel processo di mostruosa espansione culminato oggi nella globalizzazione. Nel concetto di "merce" gli uomini del dopo-peste concretizzarono l'impresa di innalzare il loro tenore di vita. Nelle banche e nella

produzione manifatturiera si vanno perfezionando l'accumulazione dei capitali e quella dei desideri. Poi con Colombo l'avventuriero imprenditore che si imbarca per l'America diventa di fatto un rivoluzionario capace di trasformare la vita povera in una vita che ha il potere di realizzare i suoi desideri. Contagiati dall'idea dell'arricchimento gli europei non ne vogliono più sentir parlare di lento naturale accrescimento e di pazienza contadina. Sognano un cielo intramondano che funzioni più rapidamente e contano su una grandiosa remunerazione per le loro fatiche terrene.

E così la vita diventa per molti una incessante ricerca del potere dentro un universo che si svuota di senso. Quello che si può e si deve fare è costruire un paradiso qui sulla terra, investendo denaro per accelerare il progresso tecnologico. La cultura moderna diviene a poco a poco più potente che mai ma al contempo afflitta da terribili angosce esistenziali. Le quali però non possono emergere, pena il crollo di tutta l'architettura. La modernità si basa sulla convinzione che per eliminare tutti i problemi (comprese le epidemie) la cosiddetta crescita è assolutamente indispensabile. Essa riguarda il progetto universale di immunologia generale che rende la storia dell'umanità una serie di tentativi di ottimizzare un mondo inteso come una sorta di incubatore umano. La tecnica è il nostro ambiente, un ambiente rassicurante che rende noi occidentali la popolazione più protetta, con aspirazioni illimitate, ma anche la più debole della storia e del pianeta.

È un vero e proprio culto in grado di risolvere anche i dilemmi etici. Sei hai un problema devi produrre di più e il culto del "sempre di più" spinge gli individui, le aziende e i governi a disinteressarsi di tutto ciò che potrebbe

rallentare l'accrescimento. Il fatto che la crescita si realizza all'interno di una biosfera fragile e che un tracollo ecologico causerebbe la rovina dell'economia e un abbassamento degli standard di vita non porta a ridurre il pericolo rallentandone il ritmo. Piuttosto suggerisce che dovremmo correre ancora più velocemente. Se aumenta il rischio epidemie o l'inquinamento allora dovremmo creare altre industrie farmaceutiche o inventare qualunque cosa per proteggerci. La scommessa che fa la scienza è di salvare contemporaneamente l'economia dalla paralisi e l'ambiente dalla catastrofe. Nel frattempo la corsa continua ad accelerare, i margini di errore si assottigliano e i desideri di molti s'infrangono.

Avendo indicizzato la solidarietà sulla crescita si è scongiurata la rivoluzione senza però affrontare il problema della giustizia redistributiva e quando si verifica un disastro (come attualmente con il covid-19) sono in tanti a soffrire. Tuttavia questa presa di coscienza non modifica i comportamenti della maggioranza delle persone, convinte che fino a quando l'economia cresce, scienziati, ingegneri e economisti ci potranno salvare dal disastro. In un mondo del genere si crede che la vita possa migliorare solamente se e quando la produzione materiale cresce. Per cui è improbabile che la gran massa delle persone insoddisfatte per la loro condizione possano dare il loro supporto alle politiche di cambiamento radicale. Siamo costretti a correre, stritolati da una pressione costante. Tale tensione è chiamata "crescita" ed è posta come un valore supremo, in difesa del quale si deve sopportare ogni sacrificio e affrontare qualsiasi rischio.

Mentre a livello collettivo si teme la stagnazione come fosse la nuova incarnazione del diavolo, a livello individuale cerchiamo di rincorrere un tenore di vita adeguato il cui limite si sposta sempre un po' più avanti. La reazione più comune della mente umana quando ottiene qualcosa non è la soddisfazione, ma il desiderio di avere ancora di più. L'insoddisfazione è sopportata perché fa parte del gioco: bisogna volere sempre di più. I desideri umani non devono essere moderati perché la società teme l'equilibrio ben più del caos.

Lo slogan di questi giorni "andrà tutto bene" è ciò che viene ripetuto ogni giorno da una economia che ha sacralizzato un sistema vorace che procede senza che

le persone conoscano la direzione in cui si affrettano a correre.

Se la peste del Trecento è stata la preistoria del nostro modello di crescita ora che le epidemie non sono più tragedie oltre la comprensione e il controllo di un'umanità indifesa, ma sono diventate sfide gestibili, cambierà qualcosa nel trend generale? Quando l'umanità dispone di nuovi maggiori poteri cosa fa di se stessa? In questi giorni abbiamo pensato che le persone stavano morendo per qualche inconveniente tecnico e scientifico. Se germi e virus si diffondono nei polmoni si deve attribuire la responsabilità a qualcosa o qualcuno. E in questa ricerca troviamo altri problemi tecnici. Ora a occuparsi della morte non ci sono più preti e teologi ma ingegneri, scienziati, virologi. Tutto è interpretabile come un fallimento tecnico che avrebbe potuto essere evitato. Se il governo avesse adottato una politica migliore, se l'amministrazione locale avesse svolto il proprio lavoro in maniera più efficace E così alla morte delle persone seguiranno cause legali e investigazioni: come è stato possibile che quelle persone morissero? Qualcuno deve aver commesso un errore, per cui dobbiamo trovare il colpevole.

Quale sarà dunque il nostro atteggiamento quando l'epidemia sarà superata? Cambierà poco fintantoché tutto, compreso l'invecchiamento e la morte, sarà considerato l'esito di problemi tecnici che medici e scienziati dovranno risolvere a tutti i costi. Se la ricerca è associata al paradiso che abbiamo spostato dall'al di là all'al di qua, il limite non può essere accettato perché non è più un decreto di Dio. Da homo faber a homo deus: qui sulla terra è stato dichiarato il diritto all'immortalità e alla "divinità" (oltre che al consumo) come i valori fondamentali che l'umanità ha sostituito all'utopia dell'uguaglianza di un tempo. E finché non cadrà quest'altra religione continuerà la corsa nel nome della "crescita". Non avendo per essa ancora scoperto la vaccinazione non conosciamo altri mondi possibili. Di diverso c'è soltanto che più persone penseranno di avere il diritto di lamentarsi per delle promesse non mantenute.

**Fabrizio Spagnol**

**Filosofo, autore di "Cosa si nasconde dietro il bullismo. Saggio sulla formazione complessa"**

# I CERTIFICATI DI FORZA MAGGIORE: LA BUROCRAZIA ITALICA NON REGGERA' AL VAGLIO DELLA GIUSTIZIA

di Marco De Fazi

La mossa seguita alla cristallizzazione del Covid-19 come ipotesi tipica di forza maggiore, contenuta nel decreto Cura Italia, a tutela dei soggetti incolpevolmente inadempimenti contrattuali ai tempi del Coronavirus è stata immediatamente trasferita - duole dirlo - in un adempimento burocratico, modello di vita della pubblica amministrazione.

Basti pensare alle modalità di accesso al credito garantito del decreto "Liquidità" con la potenza di fuoco di 400 miliardi, annunciava garrulo il nostro Presidente del Consiglio: "mancava un bollo, due timbri una firma", cantava un grande Concato negli anni 90.

Tornando a noi, il gravissimo problema che affligge prevalentemente la PMI, ed in particolare in fornitori di grandi multinazionali nei vari passaggi della filiera produttiva, ovvero il rispetto dei termini e tempi dell'assoluzione del puntuale adempimento delle obbligazioni contrattuali di vario genere, è che la assorbenza del fattore "lockdown" come causa dell'inadempimento è fatto tutt'altro che ovvio e semplice da dimostrare.

La previsione dell'art. 91 del decreto "Cura Italia", per cui "il rispetto delle misure di contenimento di cui al presente decreto è sempre valutata ai fini dell'esclusione, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1218 e 1223 c.c., della responsabilità del debitore, anche relativamente all'applicazione di eventuali decadenze o penali connesse a ritardati o omessi adempimenti", è di una modestia davvero disarmante.

Un po' la scoperta dell'acqua calda. La forza maggiore e l'impossibilità sopravvenuta erano mezzi già più che idonei.

Il MISE si è mosso nella direzione di autorizzare le Camere di Commercio a rilasciare certificazioni di



Marco De Fazi, avvocato del Foro di Roma  
Member Board of Directors NIABA

forza maggiore legata alle restrizioni imposte per il contenimento dell'epidemia. La previsione è stata caldeggiata da Confindustria che ne ha chiesto l'inserimento nell'art. 91 citato.

La notizia, che avevamo già anticipato nella precedente news

(<https://www.asfinanza.com/coronavirus-varra-come-causa-di-forza-maggiore-nei-contratti-internazionali/>) merita oggi un approfondimento.

L'iniziativa non è altro che una ridondante ripetizione della clausola prevista in sede europea dall'ICC ("Force Majeure Clause" del 2003), che annovera espressamente tra gli eventi che legittimano l'applicazione di tale clausola guerre, atti di terrorismo, terremoti ed epidemie.

Va da sé che, sul piano degli equilibri processuali in sede istruttoria, questa non rimane altro che una dichiarazione di parte, priva pertanto della consistenza attribuita alle prove tipiche del nostro sistema giurisdizionale.

E' fin troppo altrettanto ovvio che il fattore non potrà essere scollegato dal piano della realtà, pur nella sua drammatica verità.

# ASSEMBRAMENTO DEI SOCI E DISTANZIAMENTO DELLE PERSONE

## (OVVERO: LE ASSEMBLEE DI SOCIETÀ AI TEMPI DEL CORONAVIRUS)

di Francesco Casale

L'articolo 106 del decreto Cura Italia ha dettato norme di emergenza per lo svolgimento delle assemblee delle società al fine di garantire il distanziamento sociale anche in casi come questi, che comportano per definizione un assembramento. Si tratta, ovviamente, di norme eccezionali – con tutto ciò che ne consegue in punto di interpretazione – che prevalgono sulle disposizioni di legge ordinaria e dello statuto, anche se è stato giustamente osservato che in futuro l'utilizzo della tecnologia per lo svolgimento delle riunioni degli organi sociali si affermerà sempre più sia a livello normativo che di prassi statutaria (v. Marchetti-Ventoruzzo sul Corriere della sera del 30 marzo 2020).



In effetti, gli interventi del Cura Italia non hanno molto di rivoluzionario, ma si limitano per lo più ad estendere in maniera generalizzata e fino al 31 luglio 2020 (data fino alla quale è stata dichiarata l'emergenza Coronavirus, o l'eventuale successiva nel non auspicato caso di proroga: così il comma 7) istituti del diritto societario generale che consentono di derogare ai tradizionali criteri di unità di tempo, di luogo e di spazio per le riunioni degli organi sociali.

Per prima cosa, si consente una maggiore elasticità sui tempi di convocazione e svolgimento dell'assemblea annuale, che può essere convocata fino a 180 giorni (anziché 120) dalla chiusura dell'esercizio in deroga sia al codice civile che allo statuto, con la conseguenza che le convocazioni successive alla prima potrebbero protrarsi fino alla fine di luglio (Irrera). Ciononostante, dal monitoraggio effettuato da Assonime sulla prassi delle società quotate (<http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News270320.aspx>) risulta che, su 216 società quotate nei listini di Borsa Italiana, 66 hanno spostato in avanti la data inizialmente prevista, 19 hanno comunicato tale intenzione e 109 hanno confermato la data, alcune riservandosi la possibilità di un differimento.

In secondo luogo, si consente a tutte le società di capitali e cooperative (ma anche ad associazioni e fondazioni, come aggiunto in sede di conversione) di sostituire la celebrazione in presenza dell'assemblea con modalità di intervento e di voto che attenuano o escludono la collegialità, peraltro già conosciute dalla legislazione generale o di settore, quali il voto elettronico o per corrispondenza ovvero l'intervento mediante mezzi di telecomunicazione; per le s.r.l., si può decidere mediante consultazione scritta o consenso espresso

per iscritto anche in mancanza di apposita previsione dell'atto costitutivo ed anche nei casi in cui si dovrebbe decidere in forma assembleare (questo il senso dell'espressa deroga al quarto comma dell'art. 2479 c.c.). La collegialità è poi definitivamente accantonata dalla possibilità che l'assemblea si svolga esclusivamente con mezzi di telecomunicazione che assicurino l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio del voto, senza neppure bisogno che si trovino nel medesimo luogo il presidente e il segretario (o il notaio, quando è richiesta la sua presenza).

Le società a larga base sociale quali quotate, banche popolari, banche di credito cooperativo, società cooperative e mutue assicuratrici possono avvalersi dell'istituto del rappresentante designato per il conferimento delle deleghe di voto (art. 135-undecies del t.u.f.), anche in via esclusiva (sul punto v. lo speciale di Consob in <http://www.consob.it/web/area-pubblica/covid-19-consob>).

Caratteristica comune di tutte le ipotesi sopra elencate è che la decisione su quale metodo non assembleare scegliere è rimessa in definitiva all'organo amministrativo e può essere assunta anche a prescindere da quanto previsto sul punto dagli statuti. A prescindere dalle innumerevoli implicazioni pratiche che la prassi societaria e notarile è chiamata in queste settimane a dirimere (si vedano, ad esempio, le massime n. 187 e 188 del Consiglio Notarile di Milano, in <https://www.consiglionotarilemilano.it/notai/massime-commissione-societa.aspx>, e le ;A stilate da Assonime e pubblicate il 5 maggio 2020, in <http://www.assonime.it/attivita-editoriale/news/Pagine/News-Faq-QeA-sulle-assemblee-a-porte-chiuse.aspx>), questo appare l'aspetto veramente centrale della legislazione di emergenza, ossia l'ulteriore spostamento del baricentro decisionale in capo all'organo amministrativo, persino in società il cui modello tipologico ancora salvaguardava il dogma della sovranità assembleare (penso soprattutto alle cooperative, ma anche ai poteri dei soci nella s.r.l.). Più che un sovrano in esilio, come scriveva Rescio nel 2004 all'indomani della riforma societaria, è forse il caso di chiedersi se esso non sia stato definitivamente deposto e sostituito da un nuovo potere, che è poi in definitiva quello dei managers.



**Francesco Casale, professore di diritto commerciale all'Università di Camerino**

# Il superamento del principio di neutralità tecnologica

di **Alessandra D'Agostini**  
Università degli Studi di  
Roma Tor Vergata



Tra i principi guida che presiedono le scelte politiche della Commissione Europea in materia di intermediazione finanziaria tecnologica si possono annoverare:

La neutralità tecnologica, che si esprime nel monito “stesso servizio, stesso rischio, stesse regole”; la proporzionalità richiesta nell’applicazione delle regole, avuto riguardo al modello di business e alla dimensione, ed in ultimo l’integrità, ovvero un principio che si impernia sui concetti di responsabilità, trasparenza, privacy e sicurezza.

Originariamente, con riguardo in particolar modo al “Principio di neutralità tecnologica”, si registra il contributo reso dalla Consob con la Comunicazione n. 30396 del 2000, con la quale, l’Autorità di vigilanza, esprimendosi in materia di Trading online, ovvero la negoziazione o compravendita di prodotti finanziari tramite canali web, ha evidenziato che “Le regole di comportamento dettate dall’ordinamento per la prestazione dei servizi di investimento non vengono meno se l’impresa si avvale di Internet per lo svolgimento dell’attività di intermediazione; Tali regole potranno richiedere modalità di adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica del mezzo di contatto con la clientela utilizzato.”

Di conseguenza, le imprese Fin-Tech, in ossequio al principio di neutralità tecnologica, nel corso della loro attività d’impresa dovrebbero rispettare la medesima legislazione applicabile ad ogni impresa che presta lo stesso servizio finanziario senza avvalersi di piattaforme online, di modo da garantire il corretto gioco della concorrenza.

Questo dato si giustifica sulla base del fatto che l’esigenza di garantire il buon funzionamento del mercato dei capitali è subordinato alla creazione di paritarie condizioni di gioco con gli operatori tradizionali; Di conseguenza, non vengono di norma introdotti precetti regolamentari dedicati ai nuovi soggetti o servizi, ma vengono per lo più forniti ai protagonisti delle intermediazioni finanziarie alcune indicazioni di dettaglio.

Senonché, la diffusione repentina dello sviluppo digitale negli ultimi anni ha messo in crisi i tradizionali principi ispiratori della disciplina, richiedendo un maggiore intervento dell’autorità.

Tale assunto è stato valutato analiticamente dalla Commissione Europea che, con la comunicazione relativa al “Piano d’azione per le tecnologie finanziarie: per un settore finanziario europeo più competitivo e innovativo” datata 8 marzo 2018, ha affermato come “i rapidi progressi delle tecnologie finanziarie stanno determinando cambiamenti strutturali nel settore finanziario. In un ambiente in così rapida evoluzione una regolamentazione eccessivamente prescrittiva e precipitosa rischia di produrre effetti indesiderati. Tuttavia, il mancato aggiornamento delle politiche e dei quadri normativi potrebbe porre in una posizione di svantaggio i prestatori di servizi finanziari dell’UE in un mercato sempre più globale. Esiste la possibilità, ad esempio nel caso della cibersicurezza, che alcuni rischi importanti non siano affrontati”.

Sulla base di ciò si auspica che nelle scelte legislative future le autorità di vigilanza e il regolatore nazionale e sovranazionale attueranno un profondo cambio di prospettiva di modo da riuscire a rendere il sistema dei prodotti e servizi finanziari più trasparente e limpido possibile.

Ciò implica un ripensamento degli istituti tradizionali del diritto finanziario quali, ad esempio i regimi normativi relativi alla vigilanza, alla responsabilità, al controllo sui processi finanziari di modo che la regolamentazione legislativa possa operare conformemente all’ampliamento finanziario digitalizzato.

# La V° Direttiva antiriciclaggio tra il necessario contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e la tutela dei dati personali.

di Giuseppe Lepore

Un anno fa trovandomi ad un convegno ove si affrontava il tema della lotta al riciclaggio, il relatore, con molta determinazione e autorevolezza pose questo quesito ai partecipanti “ Ma voi professionisti o semplici cittadini vorreste avere in casa un soggetto che ricicla il denaro derivante da operazioni illecite?” la risposta negativa, seppur scontata, apriva il varco al rendere tutti più consapevoli che la lotta non poteva che essere una lotta di sopravvivenza della società civile che deve, con ogni mezzo in ogni luogo, contrastare questo fenomeno che si insinua, strisciando tra le pieghe della vita delle istituzioni, andando poi, ove non fermata e contrastata, a dare nuova linfa alle attività illecite da cui i fondi traggono vita.

Tale contrasto e lotta, quindi, non è un qualcosa che debba esser percepita dal cittadino come “di competenza delle istituzioni” e quindi lontana da noi, ma si fa giorno per giorno dal basso verso l'alto ove ognuno di noi è partecipe con suo piccolo o grande contributo a migliorare l'efficienza di tale lotta.

Ma la buona volontà da sola non basta. Occorrono anche strumenti legislativi e tecnici che aiutino chi opera in determinati settori a presidiare individuare, fiutare con molto anticipo il rischio e aiutare lo Stato a contrastarlo.

Sempre vive attuali e uniche le parole del compianto Giudice Giovanni Falcone, quando affermava profeticamente “...seguì il denaro”.

Perché poi stringendo tutto a un unico comune denominatore lotte poteri malefatte hanno sempre due cose in comune: il denaro e il potere uno e l'altro collegati in un sodalizio mortale per chi in esso si imbatte.

Per combattere entrambe sono state emanate sin dagli anni 90 quattro Direttive e diversi altri provvedimenti. Ultima ma non meno importante la direttiva n. 2018/843 del Parlamento europeo e del Consiglio, 30 maggio 2018 (cosiddetta V direttiva antiriciclaggio) la quale prevede che gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie



Giuseppe Lepore  
Ddtore commercialista esperto di trust

necessarie per conformarsi alla presenza direttiva entro il 10 gennaio 2020"; La nuova direttiva è infatti entrata in vigore il 9 luglio 2018 e dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 10 gennaio 2020. Va ricordato che nel sistema delle norme dell'Unione Europea, la direttiva è una delle fonti del diritto dell'Unione ed è dotata di efficacia vincolante, ma solo per quanto riguarda gli obiettivi da conseguire.

Dunque, la direttiva obbliga gli stati membri a un determinato risultato, ma sarà poi il legislatore nazionale che sceglierà i mezzi per ottenerlo.

Il lettore si chiederà questa nuova Direttiva quale obiettivi persegue e perché a soli tre anni dalla precedente è stata emanata questa nuova. Tre anni sono davvero un termine molto esiguo.

Purtroppo i recentissimi attentati terroristici evidenziano come le strategie per finanziare il terrorismo da parte di tali soggetti si fanno sempre più aggressive e vanno di pari passo con l'evoluzione tecnologica delle movimentazioni del denaro.

Denaro e scambio di denaro, che percorrono non solo canali alternativi mancanti di controllo e trasparenza, ma

monete che non sono monete ma dei semplici bit che sfruttando tecnologie avanzatissime che in un click spostano somme quasi pari al pil di uno stato medio piccolo.

Ciò è stato quindi esaminato valutato e presidiato dalla V Direttiva al fine di porre un argine a quest'area grigia. E' stato quindi prevista l'adozione di nuove misure volte a garantire la maggiore trasparenza delle operazioni finanziarie

I settori più a rischio quindi sono stati individuati in quelli ove il denaro è il core business dell'attività e precisamente

1) servizi di cambio tra valute virtuali e valute legali e i prestatori di servizi di portafoglio digitale.

Si è compreso che i prestatori di servizi la cui attività consiste nella fornitura di servizi di cambio tra valute virtuali e valute aventi corso legale, ed i prestatori di servizi di portafoglio digitale non erano, fino alla riforma in parola, soggetti all'obbligo vigente nell'Unione di individuare e segnalare le attività sospette.

Questo evidente buco nella norma ha fatto sì che i gruppi terroristici abbiano più volte movimentato ingenti flussi finanziari nel più totale anonimato, dissimulando i trasferimenti con scambi tra valute virtuali.

Per tale motivo tali soggetti sono stati inseriti tra coloro i quali sono destinatari degli obblighi antiriciclaggio.

2) Le carte prepagate.

Altro elemento di criticità risiedeva nel fatto che esistono carte prepagate anonime le quali possono facilmente essere utilizzate per il finanziamento di atti terroristici.

Non sono moltissime ma hanno il vantaggio per i terroristi che essendo ricaricabili solitamente con piccoli importi, non sono soggette a tracciabilità.

E' stato quindi deciso di abbassare ulteriormente i limiti e gli importi massimi al di sotto dei quali i soggetti obbligati sono autorizzati a non applicare determinate misure di adeguata verifica della clientela.

3) i galleristi e i gestori di case d'asta e gli antiquari.

L'Italia in anticipo aveva già ricompreso tra i soggetti obbligati, agli adempimenti antiriciclaggio, con il d.lgs. n. 90/2017, tali soggetti.

La V direttiva ribadisce che tra i soggetti obbligati alla normativa antiriciclaggio vi sono anche le ;persone che commerciano opere d'arte o che agiscono in qualità di

intermediari nel commercio delle stesse, anche quando tale attività è effettuata da gallerie d'arte e case d'aste, nel caso in cui il valore dell'operazione o di una serie di operazioni legate tra loro sia pari o superiore a 10.000 euro.

#### **4) Criptovalute**

Tali obblighi sono previsti anche per le "Criptovalute".

#### **25 Titolare effettivo**

Ma la norma sicuramente più efficace e invasiva per i soggetti dediti al malaffare è quella che obbliga determinati operatori e professionisti a spingersi a verificare dietro ogni soggetto chi sia il vero "beneficiario effettivo".

Ad esempio se dalla verifica del titolare effettivo emerge che egli sia un "dirigente di alto livello", i soggetti obbligati devono

a) adottare "misure ragionevoli necessarie al fine di verificare l'identità della persona fisica che occupa una posizione dirigenziale di alto livello

b) conservare

a. registrazioni delle misure adottate,

b. traccia delle eventuali difficoltà incontrate durante la procedura di verifica";

In sede di accertamento dell'identità del cliente e del titolare effettivo, da effettuarsi prima dell'instaurazione del rapporto d'affari o dell'esecuzione dell'operazione, la V direttiva antiriciclaggio introduce, al paragrafo 1 dell'art. 14 della IV direttiva, la seguente frase: "Al momento dell'avvio dei rapporti d'affari con una società o un altro soggetto giuridico, o un trust o un istituto giuridico avente un assetto o funzioni affini al trust («istituto giuridico affine») soggetto alla registrazione delle informazioni sulla titolarità effettiva ai sensi degli articoli 30 o 31, i soggetti obbligati acquisiscono la prova di detta registrazione o un estratto del registro".

Quindi entro il 10.01.2020 l'Italia dovrebbe emanare il decreto ministeriale che istituisce le modalità di comunicazione, da parte delle imprese e trust, dei dati relativi alla titolarità effettiva, che dovranno essere iscritti in una particolare sezione del registro delle imprese, come già previsto dall'art. 21, comma 5, d.lgs. 231/2007 a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 90/2017.

La norma prevede che gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulla titolarità siano accessibili

in ogni caso:

- a) alle autorità competenti e alle FIU, senza alcuna restrizione;
- b) ai soggetti obbligati, nel quadro dell'adeguata verifica della clientela a norma del capo II;
- c) al pubblico.

Le persone di cui alla lettera c) hanno accesso almeno al nome, al mese e anno di nascita, al paese di residenza e alla cittadinanza del titolare effettivo così come alla natura ed entità dell'interesse beneficiario detenuto.

Gli Stati membri possono, alle condizioni stabilite dal diritto nazionale, garantire l'accesso a informazioni aggiuntive che consentano l'identificazione del titolare effettivo. Tali informazioni aggiuntive includono almeno la data di nascita o le informazioni di contatto, conformemente alle norme sulla protezione dei dati".

Il Decreto Legislativo 25 maggio 2017, n. 90 così prevede:

Art. 21 [..]

5. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti:

- a) i dati e le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust da comunicare al Registro delle imprese nonché le modalità e i termini entro cui effettuare la comunicazione;
- b) le modalità attraverso cui le informazioni sulla titolarità effettiva delle imprese dotate di personalità giuridica, delle persone giuridiche private e dei trust sono rese tempestivamente accessibili alle autorità di cui al comma 2, lettera a)
- c) le modalità di consultazione delle informazioni da parte dei soggetti obbligati e i relativi requisiti di accreditamento;
- d) i termini, la competenza e le modalità di svolgimento del procedimento volto a valutare la sussistenza dell'interesse all'accesso in capo ai soggetti di cui al comma 2, lettera d), e a disporre l'eventuale diniego;
- e) con specifico riferimento alle informazioni sulla titolarità effettiva di persone giuridiche private diverse.

E qui si cominciano a porre delle questioni che il legislatore nazionale dovrà per forza porsi, ovvero come contemperare la necessaria lotta al riciclaggio e

finanziamento del terrorismo con la parti dignità del diritto del cittadino affinché i suoi dati siano consultabili solo e soltanto da chi persegue la lotta al terrorismo istituzionalmente e quindi non da chiunque definito "pubblico".

Infatti, esistono delle tutele a prescindere di altri diritti fondamentali come quelle espresse nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea che agli artt. 7 e 8 così recita:

Articolo 7 - Rispetto della vita privata e della vita familiare

Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni

Articolo 8 - Protezione dei dati di carattere personale

1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano.

2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica.

3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un'autorità indipendente

Orbene in vari stati la reazione dei cittadini e dell'autorità è stata diversa.

In Austria ad esempio è stato previsto che sussiste l'interesse di una società privata a richiedere l'accesso a tali dati ove nel suo oggetto sociale vi sia la lotta al riciclaggio e che nei due periodi precedenti la società abbia concretamente promosso azioni contro il riciclaggio.

In Francia invece M.me Helen S. ha sollevato la questione di incostituzionalità ( Conseil Constitutionnel - Decision N. 2016-591 QPC du 21 octobre 2016 - Mme Helen S.) di tale norma nella parte in cui l'accesso indiscriminato ledeva i suoi diritti fondamentali presidiati ancora prima che dalla Carta Europea dei Diritti Fondamentali, dalla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo del 1789 art. 2. Eccezione che è stata accolta. Gli Ermellini francesi hanno rilevato che rivelare da parte di un trustee informazioni relative a come un soggetto intenda disporre del proprio patrimonio, legittimamente e legalmente formatosi, comporta la



violazione del diritto alla privacy in quanto il legislatore:

- a) non ha specificato, la qualità e le ragioni della consultazione del registro e
- b) non ha limitato la cerchia delle persone che vi hanno accesso ai dati di questo registro, che è sotto la responsabilità dell'amministrazione fiscale.

Pertanto, la violazione della privacy, è una violazione manifestamente sproporzionata rispetto all'obiettivo perseguito.

Se ciò non bastasse analoghe considerazioni sono emerse dall'Opinion 1/2017 del 2/2/2017 emesse dall'European Data Protection Supervisor che esaminato l'accesso al pubblico al registro previsto dalla V Direttiva ritiene che tale divulgazione indiscriminata possa determinare un violazione del principio di proporzionalità.

**di Giuseppe Lepore**

Considerazioni finali

La lotta al finanziamento del terrorismo e del riciclaggio va fatta senza se e senza ma, e pur tuttavia non deve divenire strumento in mano alle autorità fiscali per perseguire scopi diversi, potendo, al contrario, esser utilizzata per fornire a soggetti (che nulla hanno a che fare con la lotta al riciclaggio e al terrorismo) dati personali in violazione delle più elementari norme sulla privacy.

Vedremo come il nostro legislatore nazionale intenderà procedere, perché ove tali diritti non venissero presidiati lo scenario di ricorsi alla CEDU diverrebbe uno scenario assolutamente credibile con un effetto che nessuno vuole. Si confida nella lungimiranza del nostro legislatore che si è certi porterà l'Italia ad esser protagonista in questa lotta che va vinta ad ogni costo.



# WHAT A FUN(D)? FONDI DI INVESTIMENTO ALTERNATIVI E CREDITI DETERIORATI

**di Valentina Augello**

Negli ultimi anni, a causa della crisi economico-finanziaria che ha avuto inizio nel 2008, si è registrata un'imponente crescita dell'attivo deteriorato in capo alle banche.

Gli stock di Not Performing Exposure (NPE), nei portafogli delle banche, necessitano di competenze adeguate per una gestione efficace ed è per tale ragione che molte realtà, che operano nella gestione di OICR immobiliari, hanno deciso di avviare delle strategie innovative e di cogliere le opportunità collegate alla crescente dismissione, sul mercato, di crediti in sofferenza bancaria.

I Fondi di Investimento Alternativi (d'ora in poi FIA) sono gli strumenti innovativi che rendono possibile oggi una gestione efficace sul mercato NPE.

Si tratta di prodotti di investimento collettivo del risparmio non classificabili nella disciplina OICVM (organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari).

Sono specializzati nell'investimento solo in particolari tipologie di credito: i c.d. crediti deteriorati detenuti dalle banche.

Tali tipologie di credito sono classificate in due differenti categorie, dalle banche, a seconda dell'effettiva possibilità per il creditore di ottenere il rimborso:

1) NPL (Non Performing Loans): sono i crediti inesigibili e vengono definiti dalla banca tali, nel caso in cui il creditore risulti insolvente. La banca interviene in tal senso quando è convinta che il debitore non possa più pagare, con conseguente impossibilità per l'istituto di vedersi ripagare il prestito con soluzioni diverse da quelle forzose.

2) UTP ("Unlikely To Pay"): è un termine che si riferisce alle inadempienze probabili da parte dei debitori nei confronti delle banche. In italiano gli UTP possono essere tradotti in "improbabile che paghi". Gli UTP sono quei crediti per i quali è improbabile che le banche vedano un rimborso poiché i debitori hanno dimostrato una certa difficoltà nel pagare le rate e gli interessi previsti.

Tuttavia, in tale situazione i debitori non sono ancora definibili come insolventi. La presenza di UTP all'interno dei mutui e dei prestiti emessi è definita direttamente dalla banca quando prevede che un creditore avrà difficoltà nel ripagare quanto dovuto.

I crediti deteriorati rappresentano un'opportunità di investimento per gli operatori specializzati, in quanto utilizzando i benefici legati all'economia di scala, data la maggiore forza contrattuale nei confronti dei debitori di grandi dimensioni, con sviluppo di competenze distintive nei processi di recupero, concretizzano strategie di successo, ottenendo percentuali di recupero superiori, rispetto al valore preventivamente impiegato per l'acquisizione del credito.

Le Società di Gestione del Risparmio, che danno vita ai FIA, intervengono per acquistare dalle banche portafogli NPL o UTP per i quali ritengono, in un orizzonte di tempo ragionevole, di poter completare con successo il processo di recupero.

La normativa generale di autorizzazione e vigilanza nei casi in esame è quella delle SGR autorizzate alla raccolta del risparmio.

I principali vincoli ulteriori riguardanti le SGR, che offrono sul mercato fondi alternativi specializzati in crediti, sono:


- a) Adozione della forma di fondi chiusi, per l'investimento in crediti;
- b) limite al rischio di concentrazione del portafoglio, tesa a tutelare l'investitore dal possibile inadempimento collegato ad esposizioni importanti rispetto al capitale di cui si dispone ( limite del 10% dell'importo maggiore tra l'attività del fondo e il valore del patrimonio);
- c) Trasmissione ed integrazione della documentazione a disposizione dell'Autorità di Vigilanza, al fine di permettere la valutazione della capacità dell'intermediario di gestire e di valutare il rischio di un portafoglio investito in crediti.

Nel mercato italiano si è assistito progressivamente ad un processo di dismissione dei crediti da parte delle banche sul mercato del Not Performing Exposure ( NPL e UTP).

Da 23 banche impegnate in questo mercato nel 2016, si è passati al numero di 86 istituti di credito del 2018. La crescita dello stock di sofferenze bancarie, unito all'aumento contestuale, in termini di quantità e l'entità delle operazioni di dismissione sul mercato Npl, dimostra lo sforzo compiuto dagli operatori bancari per contrastare le crisi endemiche del sistema economico, vocato alla crescita illimitata, attraverso la diversificazione del rischio.

Ci si chiede: attraverso la gestione di fondi specializzati in raccolta di investimenti sugli UTP, potranno concretizzarsi esperienze di incontro virtuose, tra creditori e debitori, nella prospettiva di una risoluzione vantaggiosa per tutti della possibile controversia?

Il tema sarà oggetto di approfondimento al Convegno di AS Finanza&Consumo del 21 ottobre 2020 convegno online "What a fun(d). Fondi pensione e fondi comuni di investimento nell'Economia reale".



**Avv. Valentina Augello, Studio Legale Lepore  
Segretario Generale AS Finanza&Consumo**

### **Cessioni di Not Performing Exposure in Italia**

N. operazioni	1	22	2	49	15	71	10	38
N. intermediari cedenti	1	10	2	22	8	32	2	5
Valore dei crediti ceduti (mld euro)	0,1	6,5	1,7	41,2	4,3	70,6	3,2	45,8
di cui banche sistemiche	0	4,5	1,7	11,3	2,6	55,8	3,2	35,5
di cui intermediari <u>less significant</u>	0,1	2	0	29,9	1,7	14,8	0	10,3
	2016		2017		2018		2019-21	
	<u>utp</u>	<u>npl</u>	<u>utp</u>	<u>npl</u>	<u>utp</u>	<u>npl</u>	<u>utp</u>	<u>npl</u>



# **Covid - 19 e lavoratori fragili: la Circolare congiunta del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed il Ministero della Salute**

**di Marika Di Biase**

In un momento di estrema difficoltà per il sistema Paese causato dalla pandemia da SARS-CoV-2, occorre approfondire la flessibilità di strumenti e istituti già in uso nel nostro ordinamento per valutarne la possibile applicazione ai rapporti giuridici che fisiologicamente subiranno uno stress di tenuta nel breve e nel lungo termine.

La storia di questi ultimi mesi, oltre a rivoluzionare le abitudini quotidiane di ciascuno di noi, ha fatto scoprire all'intera comunità, politica e civile, per la prima volta dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, un sistema di legislazione d'urgenza che ha richiesto, spesso, numerose interpretazioni, al fine di evitare un potenziale aumento della conflittualità in fase di applicazione.

Con la graduale ripresa delle attività a seguito del c.d. *lockdown* imposto dall'emergenza sanitaria, per i datori di lavoro del settore pubblico e privato, la necessità di riavviare le attività è andata di pari passo con le legittime preoccupazioni derivanti dalle misure da adottarsi per tutelare la sicurezza dei dipendenti, dai corrispondenti obblighi del datore di lavoro, aggiuntivi rispetto alla normativa generale, dalle conseguenze (civili e penali) in caso di mancato

o inesatto adempimento. In particolare, la necessità di salvaguardare le "fragilità" dei lavoratori - maggiore facilità di essere contagiati dal nuovo coronavirus e più elevata incidenza di complicanze gravi all'insorgenza della malattia conclamata - è diventata sempre più rilevante, anche per rendere più efficace il contenimento del virus.

Sul punto, è intervenuta, da ultimo, la Circolare congiunta n. 13 del 4 settembre 2020 del Ministero Lavoro e del Ministero della Salute che torna sulla Circolare n. 1491 ;del 29 aprile scorso del Ministero della Salute.

Il documento reca importanti aggiornamenti e chiarimenti rispetto a: identificazione e gestione delle "situazioni di fragilità"; sorveglianza sanitaria eccezionale e sue modalità di attivazione e svolgimento; visite periodiche differibili. In premessa, viene ribadita la fondamentale importanza della sorveglianza sanitaria in tutti i luoghi di lavoro, con riferimento all'opportunità di contestualizzare le diverse tipologie di tutela in relazione alle situazioni derivanti dalle singole realtà produttive e dell'andamento epidemiologico del contesto territoriale.

Segnatamente, vengono fornite ulteriori precisazioni relative alle istanze ex art. 83 del DL n. 34/2020 ("sorveglianza sanitaria eccezionale") convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77 dettate dall'attuale situazione di emergenza sanitaria e il suo metodo di gestione.

Dopo un richiamo al contesto normativo di riferimento, in particolare all'art. 5 della Legge 300/70 e all'art. 41 del D.Lgs. 81/08, il documento si sofferma a definire il concetto di "fragilità", già determinato – ma non palesemente precisato – in precedenti DPCM e nella citata circolare del Ministero della Salute n. 14915 dello scorso aprile. A tale proposito, facendo riferimento ai più recenti dati derivanti dal sistema di sorveglianza epidemiologica dell'ISS e dall'analisi delle cartelle cliniche dei soggetti deceduti per Covid-19, viene chiarito che tale condizione di fragilità va individuata "in quelle condizioni dello stato di salute del lavoratore/lavoratrice rispetto alle patologie preesistenti che potrebbero determinare, in caso di infezione, un esito più grave o infausto e può evolversi sulla base di nuove conoscenze scientifiche sia di tipo di biologico sia di tipo clinico. Viene altresì puntualizzato che non può incardinarsi alcun automatismo tra l'età avanzata (>55 anni) e un presunto stato di maggiore fragilità, in quanto il parametro relativo all'età va sempre preso in considerazione "congiuntamente alla presenza di comorbilità che possono integrare una condizione di maggior rischio".

Dal punto di vista operativo, la circolare specifica il datore di lavoro deve assicurare a tutti i lavoratori la possibilità di richiedere l'attivazione delle previste misure di sorveglianza sanitaria a fronte del conclamato rischio di esposizione al contagio; segnatamente, l'esecuzione di una visita su richiesta ex art. 41 co. 2 lettera c) del D.Lgs. 81/08, in ragione della sussistenza di &nbsp;patologie con scarso compenso clinico di natura cardiovascolare, respiratoria, metabolica o altro.

Dette istanze dovranno essere corredate da una adeguata e probante documentazione sanitaria, da inviare al medico competente con procedure di idonea salvaguardia del segreto professionale.

In relazione alla eventualità che non sia stato nominato il medico competente, la circolare indica – come in analoghi testi precedenti – la possibilità di ricorrere a enti pubblici e istituti specializzati di diritto pubblico, cioè l'INAIL e le aziende sanitarie locali, aggiungendo, però, in modo ragionevole e legittimo, anche i dipartimenti di Medicina Legale e di Medicina del Lavoro delle Università, che, del resto, già svolgono quotidianamente analoghe attività di sorveglianza sanitaria a vario titolo.

Il documento puntualizza che resta in capo al datore di lavoro l'obbligo di fornire la dettagliata descrizione della mansione specifica svolta dal dipendente e dell'ambiente di lavoro in cui opera, compresa la possibilità di svolgere tale mansione in regime di lavoro agile (smart-working).

Tali informazioni, di fatto, dovranno essere rese solo agli enti esterni all'azienda/unità produttiva poiché già note al medico competente incaricato, che conosce a fondo il DVR, la tipologia di lavoro e gli ambienti in cui si svolge.

All'esito della valutazione sanitaria specialistica, condotta con le modalità di cui si è detto, il medico competente nominato – o il medico del lavoro degli enti esterni prima individuati – dovrà esprimere un peculiare giudizio di idoneità, "fornendo, in via prioritaria, &nbsp;Indicazioni per l'adozione di soluzioni maggiormente cautelative per la salute del lavoratore o della lavoratrice per fronteggiare il rischio da SARS-CoV-2, riservando il giudizio di non idoneità temporanea solo ai casi che non consentono soluzioni alternative".

La circolare riprende, quindi, sostanzialmente la normativa vigente in materia di salute e sicurezza dei lavoratori con nuove indicazioni operative che discendono e sono giustificate dalla disciplina speciale disposta dal nuovo impianto normativo dell'emergenza Covid-19.

La natura giuridico-sanitaria del giudizio di idoneità espresso dal medico competente è, infatti, differente da quello espresso ai sensi dell'art. 41 co 6 del D.Lgs. 81/08 nei casi di lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria periodica e il suddetto controllo può anche essere ripetuto, a distanza di qualche tempo, per modificare eventualmente il giudizio posto in precedenza alla luce dell'andamento epidemiologico e dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Per quanto riguarda la modalità di espletamento delle visite da parte del medico competente, il testo richiama l'opportunità di un graduale e progressivo ripristino delle visite mediche periodiche stabilite dal D.Lgs. 81/08, interrotte nel periodo di lockdown e successivo, in considerazione dell'andamento epidemiologico a livello locale e con particolare attenzione al rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e dall'OMS, quali: dotazione di infermeria aziendale o ambiente idoneo tale da consentire la sanificazione periodica e il distanziamento, fornito di un adeguato ricambio d'aria, con servizi igienici e/o disinfettanti che assicurino la costante igiene delle mani.

La programmazione delle visite dovrà evitare inutili e prolungate attese per scongiurare assembramenti e prevedere in ogni caso l'utilizzo costante di mascherina. Viene ribadito che in alcuni casi, in base alla situazione epidemiologica provinciale o regionale, possa essere ancora differita l'esecuzione delle visite mediche periodiche e delle visite mediche alla cessazione del rapporto di lavoro e resta intesa la massima cautela nell'esecuzione di esami strumentali che possano esporre al contagio da SARS-CoV-2 (quali ad esempio le spirometrie o i controlli dell'aria espirata con etilometro), qualora non possano eseguirsi in ambienti idonei e con adeguati DPI.

Nulla viene indicato, tuttavia, per quei casi di lavoratori che risultassero "inidonei" alla prosecuzione dell'abituale attività lavorativa in



**Marika Di Biase**

**Avvocato e dottore di ricerca in diritto del lavoro.  
Svolge attività di giurista di impresa**

assenza della possibilità di essere adibiti a occupazioni in lavoro agile, tele-lavoro o lavoro a distanza (come ad esempio la didattica a distanza per le scuole).

Sarebbe opportuno che su questo aspetto, assai rilevante per medici e lavoratori, si pronunciasse tempestivamente gli enti e le istituzioni preposte.

È evidente, che la situazione datoriale, attualmente, sconti il prezzo di una incertezza scientifica che ha condotto ad un ampliamento delle maglie dell'apparato di tutele, apprezzabile vista la gravità della crisi, ma che potrebbe condurre a notevoli ripercussioni in termini di accertamento della responsabilità datoriale.

È questo, dunque, il momento per le aziende di non farsi trovare impreparate, potenziando i sistemi di sicurezza preesistenti e implementandone di nuovi, in maniera coerente con quanto previsto dalle norme e dalle linee guida a oggi presenti nello scenario normativo come rivisitate dalla legislazione d'urgenza alla luce delle più recenti acquisizioni scientifiche ed epidemiologiche.

# L'ISTITUTO GIURIDICO DEL BANDO E APPLICAZIONE DELLA GIUSTIZIA CRIMINALE A ROMA E NELLO STATO PONTIFICIO IN ETÀ MODERNA

di Alfredo Cirinei, Win&Co Srl

L'istituto del bando ha la sua origine nell'antico diritto germanico. Nel medioevo la funzione prevalente del bando fu quella di *eiectio a civitate*, con cui erano espulsi dalla città gli autori di gravi reati, i quali erano appunto "banditi", privati di tutela giuridica e passibili di offese, con conseguente perdita della vita e del patrimonio.

Dall'inizio dell'età moderna questo istituto giuridico moltiplica le sue funzioni per assolvere alle esigenze di governo e, con la diffusione della stampa, il bando assume un ruolo significativo nell'amministrazione, civile e penale, ordinaria e straordinaria, delle autorità centrali e periferiche. Oltre ai bandi si iniziano a pubblicare notificazioni, decreti, ordini e altri provvedimenti, ognuno questi connotato da un determinato scopo amministrativo. Parallelamente viene reinterpretato un altro antico istituto giuridico, l'editto, che, recuperato dal diritto romano, viene piegato alle nuove esigenze dell'amministrazione statale. L'editto è utilizzato con funzione generalmente repressiva, il bando preventiva. Entrambi si affiancano alle fonti normative di legge più tradizionali, come statuti e bolle pontificie, rispetto cui dipendono, integrandole e pubblicizzandole. La facoltà di emanare bandi è riservata ai titolari dei principali organi amministrativi (in possesso dello *ius banni*). In età moderna una peculiarità che contraddistingue e differenzia il bando (il termine comprende generalmente anche editti, notificazioni, istruzioni etc.) è la sua natura 'effimera' e di breve durata, che ben si accompagna alla natura amministrativa e immediata dei testi documentari pubblici esposti, costituiti spesso da disposizioni temporanee.

Lo stemma dell'autorità emanante (curiale o laica), che in bella evidenza precede il testo del bando, ha una finalità simbolica di comunicazione ben precisa. Infatti attraverso un uso dell'immagine destinato ad attrarre, al lettore del bando, anche se analfabeta o semianalfabeta, è trasmessa la raffigurazione immediata del potere governativo nei suoi tratti distintivi. I caratteri della stampa e lo stile adottato dal bando dipendono dai destinatari del provvedimento: scrittura a caratteri ben visibili e in volgare se destinata a una fascia consistente della popolazione, in latino ed elegante se destinati alle élites.

A Roma, così come nelle altre città italiane, i luoghi dell'affissione dei bandi coincidono con quei punti della città che ne possano permettere la maggiore diffusione possibile (ad es. piazze, mercati, chiese). L'affissione è affidata ai cursori della città ed è preceduta dalla lettura pubblica del banditore, sovente sono *tubae premissio*, secondo un preciso rituale sempre teso a richiamare l'attenzione. Dopo la promulgazione il bando è come se "fosse a ciascuno solennemente e personalmente intimato", come recita la frase conclusiva di molti provvedimenti, a sottolineare l'obbligo del singolo, in quanto soggetto di diritto, di conoscere la legge. Per permettere all'intera collettività di venire a conoscenza delle disposizioni, dopo la pubblicazione del bando è generalmente concessa alla popolazione di Roma una *vacatio legis* di cinque giorni, mentre quindici sono i giorni riservati al resto degli abitanti dello Stato pontificio.

Sebbene dotati di *vis legis*, i bandi si differenziano dalle altre fonti normative di legge, per dirla con le parole del coevo giurista G. B. De Luca, "primieramente circa la podestà; cioè che alcuni magistrati hanno la facoltà di fare bandi, ma non fanno le leggi, secondariamente che le leggi sono perpetue e non cessano per la mutazione della persona o di quel magistrato, il quale l'abbia fatte, che all'incontro cessano i bandi, quando

per autorità del sovrano, il quale può fare leggi perpetue, non si disponga diversamente".

Sebbene dotati di vis legis, i bandi si differenziano dalle altre fonti normative di legge, per dirla con le parole del coevo giurista G. B. De Luca, "primieramente circa la podestà; cioè che alcuni magistrati hanno la facoltà di fare bandi, ma non fanno le leggi, secondariamente che le leggi sono perpetue e non cessano per la mutazione della persona o di quel magistrato, il quale l'abbia fatte, che all'incontro cessano i bandi, quando per autorità del sovrano, il quale può fare leggi perpetue, non si disponga diversamente". Si spiega quindi in tal modo l'emanazione immediata di bandi con i quali i titolari

delle cariche principali appena eletti, rendendo noto il loro insediamento, affermano la titolarità del loro ufficio e la propria giurisdizione. Il bisogno della reiterazione di un bando appare quindi strettamente collegata alla necessità di aggiornare la vis legis, con la confirmatio o la renovatio.

Fra le categorie dei contravventori alle disposizioni dei bandi, si devono annoverare, in un contesto di autodisciplinamento, anche gli stessi organi di polizia - birri e soldatesche - e lo stesso personale amministrativo - notai, avvocati, giudici -, che spesso figurano proprio tra i primi a violare le normative dei bandi, specialmente per gli abusi compiuti nell'ambito del loro ufficio.

In età moderna le tipologie più ricorrenti di bandi emanati per la giustizia criminale riguardano: l'amministrazione degli organi preposti alla giustizia criminale e la relativa definizione di procedure e giurisdizioni; il banditismo, combattuto con emanazione di taglie e con normative straordinarie; la regolamentazione per la detenzione delle armi; le frodi contro il patrimonio pubblico e privato; il mantenimento dell'ordine pubblico in generale.

La produzione dei bandi per il controllo della criminalità rappresenta indubbiamente uno dei principali strumenti per attuare la fortemente ricercata "pace e buon governo" e per "conservare il quieto e pacifico stato". Ma quale è il concetto di ordine pubblico che si voleva fosse applicato e conservato?

L'ordine pubblico è innanzi tutto ordine morale e religioso. Specialmente in epoca controriformistica lo spirito che anima gli apparati amministrativi della Chiesa preposti alla criminalità porta a individuare nel disciplinamento morale della popolazione l'oggetto del suo governo e il principale mezzo per preservare l'ordine pubblico, la cui attuazione deve far leva sul forte senso religioso della popolazione, che continuamente deve essere educato e tenuto vivo. Il disciplinamento sociale trova nell'emanazione dei bandi non solamente una sua concreta espressione e un mezzo per guidare opportunamente i cittadini con ordini e divieti, ma anche un mezzo per coinvolgere la popolazione in una collaborazione attiva nel perseguire i contravventori alla legge, come ad esempio nel caso della giustizia retributiva fondata sui bandi con i quali si pubblicano le taglie. La politica di conquista delle coscienze fa sì che il contenuto e lo stile stesso dei bandi faccia capire che la violazione di una loro disposizione corrisponde ad un peccato religioso e quindi ad una trasgressione della legge divina e dello ius naturale, sottolineando così la labilità del confine fra il concetto religioso del peccato e il concetto statale della punizione. Le stesse pene contenute nei bandi hanno in questo senso una funzione mirata non solo ad una costrizione fisica o ad un'imposizione pecuniaria, ma diretta anche alla redenzione delle coscienze.



**Alfredo Cirinei**  
**amministratore unico Win&Co Srl**

# Banche e consumatori nella crisi

USURA: UN NEMICO COMUNE  
di Giuseppe Lepore

La Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597, dopo anni di dibattito giurisprudenziale sul punto, hanno finalmente chiarito che la disciplina antiusura si applica agli interessi moratori.

Come già ho avuto modo di sostenere nei numerosi convegni sviluppati sul tema, il confronto tra le diverse teorie, nelle aule di tribunale, quella restrittiva (sostenuta dalle banche) e quella estensiva (portata avanti dalle associazioni più vicine ai cittadini), è stata orientata da argomentazioni giuridiche molto simili a quelle utilizzate dai giuristi rinascimentali, con riferimento al tema degli interessi da rendere ai Monti di Pietà.

Questa volta ci si è appellati, però, alla differenza ontologica, di somme di denaro, con finalità diverse, rispetto a quello da cui originava l'originale concezione dei giuristi medioevali.

Ma facciamo un passo indietro.

L'usura venne definita da un noto intellettuale del novecento una "tassa prelevata sul potere d'acquisto senza riguardo alla produttività e all'effettiva possibilità di produrre."

In tempi di crisi economica, come quelli che stiamo vivendo, il monito contro l'usura lanciato da questo intellettuale appare quanto mai attuale.

La lotta contro le pratiche usuarie e l'usurocrazia, che per molti versi prevale nello spirito di questi ultimi anni, acquisisce un ruolo primario nel quadro politico che ci troviamo a vivere.

Secondo l'attuale art 644 c.p. pertanto il reato di USURA si realizza al momento della pattuizione tra il reo e la vittima (si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma) ed esistono due tipi di usura:

1) USURA C.D. OGGETTIVA interessi previsti oltre il limite stabilito dalla legge;



**Giuseppe Lepore - Avvocato del Foro di Roma, Direttore Responsabile AS Finanza**

2) USURA C.D. SOGGETTIVA gli interessi, anche se inferiori a tale limite, che risultano comunque sproporzionati quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.

L'art 2 della legge 108 del 1996 individua il parametro in base al quale individuare gli interessi oggettivamente usurari ed in particolare stabilisce che il limite, previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono sempre usurari, è stabilito nel tasso medio risultante dall'ultima rilevazione pubblicata nella Gazzetta Ufficiale con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi relativamente alla categoria di operazioni in cui il credito è compreso, aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non può essere superiore a otto punti percentuali. Pertanto esistono dei parametri matematici che consentono al risparmiatore di verificare al momento della conclusione di un contratto l'usurarietà

oggettiva delle prestazioni dedotte ad oggetto del negozio giuridico.

Tale verifica matematica consente al risparmiatore di avvalersi della tutela penale, anche quando all'applicazione di tali interessi iniqui non si accompagna l'approfittamento connesso allo stato di bisogno.

Secondo quanto riferito dalle citate disposizioni, il controllo sul superamento del tasso soglia è di competenza esclusiva della magistratura, mentre a Banca d'Italia spetta solo un controllo di tipo statistico, effettuato attraverso la raccolta delle informazioni, per la pubblicazione della media dei tassi (annui effettivi) globali dei vari tipi di operazioni ordinarie (medie) di credito finanziario.

Purtroppo, negli ultimi anni si è assistito ad un incremento delle cause azionate dai risparmiatori contro le banche, tese a tutelare i mutuatari dalla diffusa usurarietà dei tassi di mora.

Ed infatti, poiché ai fini delle verifiche statistiche per la rilevazione del tasso medio, la Banca d'Italia escludeva l'incisività della mora, si era diffusa tra le banche un'interpretazione restrittiva dell'art 644 cp, alla stregua della quale si riteneva fosse soggetto, al limite usurario, solo il tasso nominale degli interessi richiesti per ciascun rateo, alla scadenza.

Quest'ultima posizione si giustificerebbe, sulla base del differente inquadramento giuridico degli interessi corrispettivi e degli interessi moratori, avendo essi autonoma e distinta funzione: i primi rappresenterebbero, infatti, il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolverebbero ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell'adempimento.

La distinzione ontologica e funzionale tra gli istituti, discenderebbe la necessità di isolare le singole clausole dal corpo del regolamento contrattuale ai fini della declaratoria di nullità, o meglio, di riconoscere che l'unico contratto di finanziamento contiene due

distinti ed autonomi paradigmi negoziali destinati ad applicarsi in alternativa tra loro in presenza di differenti condizioni: l'uno fisiologico e finalizzato alla regolamentazione della restituzione rateale delle somme mutate e soggetto al limite usurario; l'altro solo eventuale ed in ipotesi di patologia del rapporto e dunque non soggetto ad alcun limite.

La Cassazione, con la richiamata pronuncia a Sezioni Unite ha completamente smentito tale assunto.

E' curioso osservare come di differenza ontologica di somme offerte in denaro per il pagamento dei prestiti, si sia già parlato nel rinascimento, quando le banche, proprio partendo dall'Italia, iniziarono a diffondersi come istituzioni in tutto il mondo.

E' noto che gran parte dei grandi gruppi bancari italiani nascono da processi di fusione ed acquisizione delle vecchie Casse di Risparmio.

Ma forse pochi ancora ricordano che Monte Paschi di Siena, come anche le Casse di Risparmio di Roma, di Napoli, di Torino (da cui originano Intesa San Paolo, Unicredit etc.) rappresentano l'ultima evoluzione dei c.d. "Monti di pietà" o "Monti dei pegni", istituzioni medioevali inventate dai francescani al fine di combattere il fenomeno dell'usura perseguendo fini solidaristici attraverso prestiti di piccola dimensione orientati prevalentemente al consumo.

Gli antichi palazzi cinquecenteschi di rione Regola-piazza monti della pietà, nella nostra bella città di Roma, ancora ci rammentano questa storia, che forse non è poi così lontana e che può divenire memoria del futuro.

Corsi e ricorsi della storia!

I Monti di Pietà, che inizialmente si trovarono a dover affrontare il divieto canonico di percepire una superabundantia (interessi) rispetto al tantumdem capitale) prestato, riuscirono ad uscire da questo impasse con un espediente molto simile a quello adottato, oggi, dall'interpretazione restrittiva dell'art 644 cp.

Sostennero, infatti, che doveva considerarsi lecito il pagamento di interessi per il capitale prestato, in quanto vi era una differenza ontologica con il denaro comune e quello restituito in sovrabbondanza alla banca. In questo secondo caso, infatti, il denaro veniva offerto come forma di rimborso al creditore per il danno emergente (“damnum emergens”) che egli subisce spogliandosi di un proprio bene e del lucro cessante (“lucrum cessans”), per mancato guadagno realizzabile con lo stesso denaro durante il periodo del mutuo.

Questo espediente consentì ai banchieri italiani di superare il limite canonico che escludeva la possibilità per il denaro di produrre frutti, lecitamente.

In questo modo per distinguere l'interesse lecito da quello usurario, non fu più sufficiente una mera operazione aritmetica di equivalenza tra dare e avere; divenne invece necessaria una valutazione complessiva di tutti gli elementi oggettivi e soggettivi circostanti al singolo caso concreto; e fu così che lentamente la superabundantia considerata prima inaccettabile divenne una prassi.

Ebbene, oggi la Suprema Autorità Giurisdizionale, chiamata a vigilare sull'equilibrio delle prestazioni nell'ambito dei citati rapporti di autonomia privata e sul rispetto delle norme di legge, ha chiaramente affermato il principio in base al quale, oggi, nessun espediente concettuale può autorizzare il superamento di un limite matematico, prestabilito dalla legge, per combattere l'usura.

Men che meno, tale limite può essere superato dalle banche, istituzioni nate quale forma di presidio contro le prassi usuarie, praticate altrove. Con quest'arresto, dunque, oggi più che mai, la battaglia contro la piaga dell'usura ritorna ad essere un impegno comune, che unisce risparmiatori e Banche, restituendo forza alla finalità istituzionale che determinò, invero, la nascita stessa dell'organizzazione bancaria.



Scarica la sentenza Cassazione Sezioni Unite 18 settembre 2020 n. 19597

Giuseppe Lepore  
Avvocato del Foro di Roma  
Direttore Responsabile AS Finanza

# SIAMO TUTTI “MECENATE”

di **Alessandra Camerano**  
**Win&Co Srl**

Foto: La Veduta della Tribuna degli Uffizi di Johann Zoffany



Mecenas, consigliere di Augusto, uno dei più grandi imperatori di sempre, rimane nella nostra memoria come protettore e soprattutto finanziatore di artisti e uomini di cultura, funzione svolta senza tornaconto economico ma piuttosto di fama e di gloria imperitura. Dal modello “MECENAS”, nasce il mecenatismo, che oggi identifichiamo in modo semplificato con il termine “SPONSOR” o “PATRON”. Ma MECENATE non fu soltanto uno SPONSOR o uno dei PATRONS, Mecenate fu innovatore e promotore di un fenomeno destinato a durare per sempre nella storia. Riunendo intorno a sé un circolo privato, portò nella sua casa i più illustri uomini di cultura del suo tempo (Virgilio, Orazio, Ovidio, Livio...), liberi di agire secondo le proprie convinzioni politiche, a totale tutela e diffusione della memoria della grande e potente Roma. Entrate a far parte dell’entourage di Mecenate, le menti libere studiavano e divulgavano le antiche glorie e tradizioni romane (mos maiorum), patrocinava/protette e soprattutto mantenute dallo stesso circolo e dai suoi “soci sostenitori”, predecessori di chi, come Lorenzo il Magnifico, fece del mecenatismo la regola base della vita di Corte e delle importantissime collezioni di ogni tipo di opere d’arte, solo in tal modo giunte sino a noi.

Ma Mecenate esiste anche oggi? Sì! E Mecenate oggi, possiamo essere noi, anzi dobbiamo essere noi, ognuno con le proprie risorse disponibili.

Patrocinare/promuovere/proteggere, tutelando e conservando, sono le parole chiave e gli obiettivi di “Mecenatismo Facile”, progetto nato nel 2018 dalla collaborazione tra Win&Co Srl e Formacultura Pro Srl, nell’ambito di un più ampio programma di fidelizzazione etica tra venditori e clienti, coinvolti in restauri di beni diversi, attraverso visite od eventi di notevole impatto sensoriale.

Con il COVID e la crisi del turismo internazionale, Mecenatismo Facile ha potenziato le finalità del programma originale, convincendosi della necessità di coinvolgere direttamente tutti i cittadini interessati, e non solo i sostenitori del progetto (promotori bancari, imprese, etc...) in modo attivo nella tutela del proprio patrimonio artistico.

Mecenatismo facile si propone quindi di condividere, usufruire e finanziare i beni ed il loro mantenimento, attraverso il contributo di privati cittadini o aziende che parteciperanno alle visite guidate/eventi, sempre accompagnati da guide professioniste ed esperti del settore.

Per partecipare a visite o eventi sarà richiesto un contributo standard, tracciabile fiscalmente, in percentuale investito, e in accordo con i proprietari del bene, in restauri di uno o più oggetti, concordati e resi fruibili nel corso di queste esperienze "esclusive".

A ciò si aggiunge che con il termine esclusività non si fa riferimento al reddito dei partecipanti, ma piuttosto ad una fruizione "riservata" del bene oggetto di visita e restauro.

Con il termine "riservata", invece si intende che ogni evento sarà sempre in un numero limitato di pax.

Le fasi del restauro scelto, saranno condivise anche dopo la fine dell'evento. L'hashtag del progetto sarà dunque **#SIAMOTUTTIMECENATE**, *leit motiv* che coinvolge non solo gli italiani, ma tutti coloro che si sentono parte della volontà di proteggere e salvaguardare il nostro patrimonio.

L'idea, promossa dalla Win&Co. e da Formacultura Pro contribuirà alla fruizione di siti e beni pubblici/privati, considerati di notevole interesse storico, concentrandosi su tesori inediti o poco noti, siano essi beni artistici o documenti antichi e pergamene, incunaboli e cinquecentine, fototeche, a volte dimenticati, e spesso esclusi dai grandi finanziamenti statali.

Il progetto si lega soprattutto a beni privati, al cui mantenimento contribuiranno le visite esclusive di volta in volta condivise con i proprietari che destineranno i proventi alla promozione e mantenimento del bene. Tutti gli interventi di restauro finanziati tramite i contributi di visite ed eventi saranno tracciati e visibili sui relativi media dei singoli siti o di chi organizza il restauro.

Ad oggi il progetto ha avuto buoni risultati, coinvolgendo nell'organizzazione promotori finanziari, organizzatori di eventi, tour operator di alto livello, privati particolarmente interessati, che hanno condiviso con amici e clienti un evento grande o piccolo ma sempre inedito, esclusivo e privilegiato.

Con la collaborazione dei proprietari del sito o degli incaricati, di volta in volta sono stati mostrati oggetti inediti o poco noti, corredati di ampie spiegazioni, spesso con la partecipazione dei proprietari stessi del bene, perfetti ospiti dei visitatori.

Mecenatismo Facile si pone come una proposta innovativa e sostenibile nel panorama delle iniziative di rilancio dei beniculturali e di valorizzazione del patrimonio storico/artistico c.d. "minore" e di prossimità.



**Foto: Alessandra Camerano e Luana Ragozzino durante una visita**

## I NOSTRI EVENTI 2020

**Diritto all'aperitivo**  
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 23 aprile ore 18

"Emergenza coronavirus. Affitto: cosa posso fare per il canone di locazione?"  
(durata del Talk 40')

Vincenzo Saraceno, Ordinario di Economia  
Domenico Fenu, Diritto Finanziario  
Giorgio Pisarò, Imprenditore

**Diritto all'aperitivo**  
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 30 aprile ore 18

"COVID-19, le misure per le imprese e per i lavoratori"

Vincenzo Saraceno, Ordinario di Economia delle Imprese  
Antonio Segno, Finanza  
Giuseppe Fenu, Coordinatore

coordina Giuseppe Lepore, Avvocato, Direttore Responsabile AS Finanza

**Diritto all'aperitivo**  
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 7 maggio

SMART WORKING:  
is it really smart? Il lavoro tra necessità e nuove opportunità

Fabrizio Spagnolo, Filosofo, formatore  
Alessandra Camerano, Consulente in gestione archivi e beni culturali  
Marnetta Linardos, Psicologo clinico, Fondazione Poldinico A. Gemelli  
Natalia Encolpio, Giornalista Storica dell'arte

**Diritto all'aperitivo**  
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 14 maggio ore 18

"Alert banche, imprese e professionisti: contraddizioni e pericoli della decretazione d'urgenza Covid-19"

coordina Francesco Casale, Professore di diritto commerciale dell'Università di Camerino, avvocato  
Simone Salsani, Dottore commercialista, Principal PT  
Angelo Antonicelli, Direttore Generale

**Diritto all'aperitivo**  
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 21 maggio

"Il coronavirus infetta anche i contratti. Analisi sintomatica, patologica ed indicazioni terapeutiche dell'infezione da Covid-19 dei contratti"

Marco De Fazi, Avvocato, Member Board of Directors NIABA  
Erika Cacciatore, Avvocato, docente LUIS Business School  
Marco Bona, Avvocato, membro responsabile commissione scientifica FEDPIL  
Dino Mazzone, Avvocato, ex Presidente NIABA

**Diritto all'aperitivo**  
Dialoghi tra saperi dentro l'emergenza

Giovedì 28 maggio

"Le assemblee di Società durante (e dopo) l'emergenza"

Francesco Casale, Professore di diritto commerciale dell'Università di Camerino, avvocato  
Rosanna Mariani, Avvocato in diritto commerciale  
Francesco Martino, Notaio in Roma, dottore di ricerca in diritto commerciale  
Emilia Pucci, Responsabile Governance e TERNIA S.p.A.

AS Finanza&Consumo presenta

FOCUS ON: TURISMO, BENI CULTURALI ED AMBIENTALI  
VOCI E VOLTI DEI PROTAGONISTI IN PRIMA LINEA: RIPARTIRE MA COME? PROBLEMI, PROPOSTE E PROGETTI...

Cartoline dall'Italia reale in attesa delle risposte di istituzioni e governo: appuntamento il 29 maggio alle 17 con AS Finanza&Consumo

INTERVENCONO

Cecilia Del Rio, Assessore al Turismo Comune di Roma  
Marta Barberi, Titolare di Beni Culturali e Beni Ambientali  
Susanna Menichelli, Specialista Beni Culturali  
Isabella Ruggiero, Presidente ANCI Lazio  
Domenico Fenu, Assessore alle Culture Comune di Roma  
Marco Cappelloni, CEO Cultura e Turismo  
Roberto Meoni, Presidente Centro Studi Nazionale Beni Culturali  
Alessandra Camerano, Consulente in gestione Archivi e Beni Culturali  
Alfredo Ciriani

CONVEGNO ONLINE

**NUOVI SCENARI, PROSPETTIVE E PREVISIONI SUI MERCATI FINANZIARI ED IMMOBILIARI POST COVID-19**

Learn about the latest investment trends and forecasts

GIOVEDÌ 11 GIUGNO 2020 ORE 17

GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA NELLA TUTELA DEL CLIENTE  
COLLOQUI E CASISTICHE NELLA GESTIONE DEI RAPPORTI OBBLIGATORI

CONVEGNO WEBINAR  
GIOVEDÌ 4 GIUGNO 2020 ORE 15-18

INDIRIZZO DI SALUTO  
Avv. Antonio CONTE  
già Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma

INTRODUZIONE E MODERANO  
Avv. Giancarlo CATERINA, Presidente Associazione Forense Emilio Conte  
Avv. Giuseppe LEPORE, Direttore Responsabile AS Finanza già Segretario O.U.A.

RELAZIONANO  
Avv. Paolo BERRUTI (già Consigliere C.N.F. e Consigliere C.O.A. Roma, docente a contratto di Diritto Civile SSPL La Sapienza Università di Roma)  
"Le vicende del rapporto obbligatorio nel tempo della pandemia: disciplina"

**BENI CULTURALI: INNOVAZIONE CREATIVITA' PROGETTI**

C'E' BISOGNO DI IDEE...

CONVEGNO ONLINE  
GIOVEDÌ 2 LUGLIO 2020 ORE 18

CONVEGNO WEBINAR  
GIOVEDÌ 9 LUGLIO 2020  
Ore 15:00 - 17:00

**GLI EFFETTI DELLA PANDEMIA NELLA TUTELA DELLA FAMIGLIA**  
Colloqui e casistiche nella gestione dei rapporti di famiglia

INDIRIZZO DI SALUTO  
Avv. Antonio CONTE (già Presidente e Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Roma)  
Avv. Giancarlo CATERINA (Presidente Associazione Forense Emilio Conte)

INTRODUCE  
Avv. Giuseppe LEPORE (Direttore Responsabile AS Finanza e già Segretario O.U.A.)

RELAZIONANO

INCONTRO DI STUDI  
AENARIA TRA TERRA E MARE  
Geologia e archeologia sottomarine per la conoscenza di Ischia in età romana

VENERDÌ 18 SETTEMBRE  
Moderatore: Pasquale Rinaldo  
A. 16,00 Salotti delle Astorità  
A. 16,30 F.E. Cinquantapiffero (SARAP-NA-MET)  
Incontri e aperitivi dai lavori

Relazioni  
A. 17,00 M.L. Tarugno (SARAP-NA-MET)

**SALONE DELLA GIUSTIZIA 2020**  
Giovedì 1 ottobre, ore 15.15

L'illusione di una crescita illimitata in un mondo limitato  
Introduzione: Avv. Giuseppe Lepore, Direttore Responsabile AS Finanza  
Comitato esecutivo del Salone della Giustizia

Relatori:  
Dott. Bernardo Mattarella, AD Medio Credito Centrale  
Dott. Pasquale Salzano, Presidente della

**FINTECH**  
L'INNOVAZIONE IN AMBITO BANCARIO E FINANZIARIO

16 OTTOBRE 2020  
DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13:00  
CONVEGNO ONLINE

INDIRIZZO DI SALUTO  
Antonio SUERO  
Presidente AS Finanza&Consumo  
Giuseppe LEPORE  
Direttore Responsabile della rivista AS Finanza  
Francesco CASALE  
Università di Camerino, presidente comitato scientifico AS Finanza

PRESENTAZIONE E MODERAZIONE

**WHAT A FUN(D)!**  
FONDI PENSIONE E FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO NELL'ECONOMIA REALE

MERCOLEDÌ 21 OTTOBRE ORE 18

# WHAT A FUN(D)!

## FONDI PENSIONE E FONDI COMUNI DI INVESTIMENTO NELL'ECONOMIA REALE

**MERCOLEDI' 21 OTTOBRE  
ORE 18**

#OttobreEdufin2020

**Il mese  
dell'educazione  
finanziaria**

[www.quellocheconta.gov.it](http://www.quellocheconta.gov.it)



MODERA L'INCONTRO

**Avv. Erika Cacciatore, avvocato del Foro di Treviso, docente LUISS  
Business School**

RELATORI

**Avv. Valentina Augello, avvocato del Foro di Roma e Dottore di ricerca**

**Avv. Marika Di Biase, avvocato del Foro di Trani, Dottore di ricerca e  
Cultore della materia in diritto del lavoro**

**Avv. Giuseppe Lepore, Direttore Responsabile della rivista AS Finanza**

**Avv. Valeria Proto, avvocato del Foro di Brindisi**

**Dott. Antonio Suero, Presidente di AS Finanza&Consumo**

Per info o supporto alla registrazione invia una mail a [eventi@asfinanza.com](mailto:eventi@asfinanza.com), oppure un messaggio sms o whatsapp al numero 3484102061 specificando nome, cognome ed e-mail e sarete ricontattati via e-mail per completare l'iscrizione

# ASfinanza

[www.asfinanza.com](http://www.asfinanza.com)

